

SEMINARIO FORMATIVO

ARBITRATO INTERNO ED INTERNAZIONALE

Dal 5 Ottobre al 14 Dicembre 2023

Camera di Commercio di Cagliari-Oristano

Via Carducci, 23 - Oristano



Seminario
accreditato per la
formazione
permanente dei
professionisti dagli
ordini di
appartenenza sulla
base dei rispettivi
regolamenti

(C) CCIAA CA-OR

Camera di Commercio
Cagliari - Oristano



ORDINE degli INGEGNERI
della Provincia di Oristano



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DI ORISTANO



CAMERA ARBITRALE

SEMINARIO SULL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE

Camera di Commercio di Cagliari e di Oristano
Sede di Oristano – Via Carducci n. 23 Oristano

Dal 5 ottobre al 14 dicembre 2023 dalle ore 9 alle ore 14

CALENDARIO

SESSIONE DEL 5 OTTOBRE 2023

Presiede e modera il Prof. Avv. Corrado Chessa

Avvocato Cassazionista e Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato
dell'Università degli Studi di Cagliari

Componente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano

Ore: 9 Saluti istituzionali

Sig. Vice Presidente della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano – Rag. Salvatore Ferdinando Faedda

Sig. Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano – Dott. Cristiano Erriu

Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano – Avv. Enrico Maria Meloni

Sig. Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Oristano – Dott.ssa Uda Giuseppina

Sig. Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Oristano – Ing. Cristian Licheri

Sig. Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale di Cagliari – Lanusei – Oristano – Dott.ssa Paola Ghiglieri

Ore 10 Presentazione del Convegno e Apertura lavori

Dott.ssa Grazia Corradini – Presidente del Consiglio e della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano

Ore 10,30 Lectio Magistralis

La clausola arbitrale: Profili generali, contenuti e interpretazione.

Prof. Avv. Carlo Ibba - Ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Sassari –
Avvocato Cassazionista

Ore 11,30 Tavola rotonda: Il punto di vista delle categorie produttive

Salvatore Ferdinando Faedda - Presidente Confcommercio Oristano

Paolo Mele – Presidente Confagricoltura Oristano

Sergio Cutuli – Consigliere Delegato Confapi Sardegna – Sede di Oristano – Vice
Presidente Regionale

Francesco Pinna – Presidente CNA Oristano

INDICE

1. Prolusione del Presidente della Sessione – Prof. Avv. Corrado Chessa pag.1
2. Saluti istituzionali del Rag. Salvatore Ferdinando Faedda pag.8
3. Saluti istituzionali del Dott. Cristiano Erriu pag.12
4. Saluti istituzionali dell’Avv. Enrico Maria Meloni pag.15
5. Saluti istituzionali della Dott.ssa Giuseppina Uda pag.19
6. Saluti istituzionali dell’Ing. Cristian Licheri pag.22
7. Saluti istituzionali della Dott.ssa Paola Ghiglieri pag.24
8. Presentazione del convegno della Dott.ssa Grazia Corradini pag.27
9. Lectio magistrali del Prof. Avv. Carlo Ibba pag.56
10. Relazione del Cav. Sergio Cutuli pag.77
11. Relazione del Sig. Francesco Pinna pag.80

PROF. AVV. CORRADO CHESSA

PRESIDENTE E MODERATORE DELLA SESSIONE

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO NELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI



Posizione attualmente ricoperta

Attualmente insegna, in qualità di Professore Ordinario per il settore IUS/01, Istituzioni di Diritto Privato nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Cagliari. Appartiene altresì al corpo docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari nonché al Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Cagliari. È componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari

È avvocato cassazionista ed esercita la libera professione nei settori del diritto civile, commerciale e bancario.

È altresì componente del Consiglio direttivo della Sezione Sardegna dell'Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni, del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano e vicepresidente di Garanzia Etica, confidi iscritto all'albo *ex art.* 106 t.u.b.

A) CURRICULUM DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

Si è laureato in Giurisprudenza nell'Università di Cagliari con la votazione di 110/110 discutendo la tesi "*La tutela giuridica del software*" nel marzo del 1988.

Dopo aver svolto per un quinquennio il ruolo di Cultore di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari, nel 1993 è risultato vincitore del concorso per Ricercatore di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari nel raggruppamento IUS 01/Diritto Privato.

Nel 1996 ha ricevuto la conferma in ruolo di Ricercatore Universitario.

Nel 2002 è risultato vincitore del concorso per Professore Associato di Diritto Privato (settore scientifico disciplinare IUS/01) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.

Nel 2005 ha ricevuto la conferma in ruolo di Professore Associato.

Dall'anno accademico 2017/2018 insegna Istituzioni di Diritto Privato nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.

Nell'anno 2017 ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2016) per il ruolo di Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare Diritto Privato IUS/01.

Dopo aver vinto la relativa procedura selettiva approvata con D.R. 1185/2019, dal 23 dicembre 2019 al 26 ottobre 2020 ha prestato servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari in qualità di Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare Diritto Privato IUS/01.

Dal 1° ottobre 2021 è Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare Diritto Privato IUS/01, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari, ove insegna "Istituzioni di diritto privato" nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

B) Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento ^[1]_[SEP] sulla base di bandi competitivi

- Componente dell'unità di ricerca di Cagliari nel progetto di ricerca «*Towards a European model of civil liability? The role of risk in prevention rules, imputation criteria and damage allocation techniques*», finanziato dal MUR nell'ambito del bando PRIN 2022 - Macrosettore SH - Social Sciences and Humanities - Settore SH2 Institutions, Governance and Legal Systems, coordinatore scientifico prof. Ugo Salanitro (Università di Catania).

- Componente del progetto di ricerca di base finanziato dalla Fondazione di Sardegna, Avviso per la presentazione di progetti di ricerca biennali nell'Università di Cagliari - Annualità 2018. Titolo del progetto: «*Complementary pension and supplementary healthcare. A modal of integrated welfare*». Responsabile scientifico: Prof.ssa Elisabetta Piras.

- Componente del progetto di ricerca, FSC 2014-2020 – Progetti Ricerca di Base – Annualità 2017 – «*La tutela dei soggetti vulnerabili: anziani e donne*». Responsabile scientifico: Prof. Paoloefisio Corrias.
- Nell’anno 2016, durante il soggiorno nell’Università di Cagliari del Visiting Scientist della Heriot Watt di Edimburgo P. De Gioia Carabellese, ha svolto una ricerca dal titolo “*Securization and forfeiting a common law and civil law analysis*”.
- È stato responsabile del progetto di ricerca dal titolo “*I finanziamenti fondiari*” finanziato con fondi CAR, erogati nell’anno 2013, dall’Università degli Studi di Cagliari.
- È stato responsabile del progetto di ricerca dal titolo “*I contratti di finanziamento non tipicamente bancari*” finanziato con fondi ex 60%, erogati negli anni 2011, 2012, 2013, dall’Università degli Studi di Cagliari.
- Ha partecipato a diversi progetti di ricerca con fondi di ricerca locale (ex 60%) dirigendo altresì quelli dal titolo “*Il ruolo della trattativa nell’ambito del procedimento di conclusione del contratto*” e “*Invalidità ed inefficacia del contratto. Le nullità speciali*”.

C) Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati

- Componente della Redazione della rivista *Banca Borsa e Titoli di Credito*.
- Fa parte del Comitato di Direzione Scientifica delle pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari.
- Componente della Redazione della Rivista *Vita notarile*.
- Componente del Comitato di Valutazione della rivista *Le Corti Umbre*.
- Componente del Comitato di Valutazione della rivista *Responsabilità civile e previdenza*.
- Componente del Comitato di direzione della rivista *Studi economico-giuridici*.

D) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

- Intervento dal titolo “*Il termine di efficacia della trascrizione del preliminare*” al Convegno “*La nuova disciplina della trascrizione del preliminare*” tenutosi a Cagliari il 14 giugno 1997;
- Relatore al Seminario dal titolo “*Mediazione creditizia: il futuro della professione e la tutela della categoria*” tenutosi a Cagliari il 30 ottobre 2008 organizzato da Assoconsulenza;
- Relatore al Convegno “*Disabilità e diritti*” patrocinato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso il CSM e tenutosi a Cagliari il 3 e il 4 maggio 2013 con la relazione dal titolo “*Le nuove categorie della capacità*”;

- Moderatore e coordinatore al Convegno tenutosi il 27 giugno 2013 a Cagliari dal titolo "*La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle banche: una comparazione tra Gran Bretagna e Italia*";
- Relatore al Seminario tenutosi il 29 ottobre 2015 a Cagliari dal titolo "*Il patto commissorio in Italia e nel Regno Unito tra divieti e prospettive di liberalizzazione*";
- Relatore al Seminario tenutosi il 5 novembre 2015 a Cagliari dal titolo "*I profili effettuali della compravendita: una comparazione fra il diritto interno e l'ordinamento del Regno Unito*";
- Relatore al Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari il 4 maggio 2017 dal titolo "*La nuova responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie*" con la relazione in tema di "*Il fondo di garanzia per le vittime dell'attività sanitaria*".
- Relatore al Convegno tenutosi il 4 marzo 2018 a Cagliari dal titolo "*La responsabilità civile degli operatori sanitari*", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari;
- Relatore al Convegno tenutosi nelle date del 12 e 13 ottobre 2018 a Cagliari dal titolo "*Diritto alla salute e contratto di assicurazione*" con la relazione dal titolo "*L'azione diretta, l'azione di rivalsa e il fondo di garanzia*";
- Relatore al Convegno tenutosi il 20 giugno 2019 a Cagliari dal titolo "*La contrattazione preliminare in ambito immobiliare*", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari.
- Relatore al Convegno tenutosi il 18 novembre 2022 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari dal titolo "*Le attuali prospettive della previdenza complementare e della sanità integrativa*" con l'intervento dal titolo "*L'azione diretta nella responsabilità sanitaria all'alba del regolamento attuativo della legge Gelli-Bianco*".

E) Attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario o collaborazioni ad attività di ricerca (*fellowship*) ufficiale presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali

- Nell'A.A. 1996/1997 ha insegnato *Istituzioni di diritto privato* presso la Scuola per Assistenti Sociali istituita nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari
- Nell'A.A. 1997/1998 ha insegnato *Istituzioni di diritto privato* per il D.U. in Assistenti Sociali presso l'Università di Cagliari.

- Dal 1997 al 2012 ha insegnato *Diritto Bancario* nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.
- Nell'A.A. 2002/2003 ha insegnato *Istituzioni di Diritto Privato* nella Facoltà di Economia dell'Università di Cagliari.
- Dal 2006 sino ad oggi ha svolto continuativamente attività didattica nel settore scientifico disciplinare (IUS/01) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali istituita presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari.
- Dall'A.A. 2011/2012 all'anno accademico 2016/2017 ha insegnato *Istituzioni di Diritto Privato* nel Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.
- Dall'A.A. 2017/2018 al corrente A.A. 2020/2021 insegna *Istituzioni di Diritto Privato* nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Cagliari ove nel periodo dal 23 dicembre 2019 al 26 ottobre 2020 ha svolto tale funzione in qualità di Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare Diritto Privato IUS/01.

F) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

È autore di tre monografie (*Il forfaiting*, Napoli, 2016; *La trattativa nella disciplina delle clausole abusive*, Torino, 2001; *L'adempimento*. Milano, 1996) e oltre centodieci pubblicazioni scientifiche inerenti il settore scientifico disciplinare del Diritto Privato.

Seminario sull'Arbitrato Interno e Internazionale

Oristano, 5 ottobre 2023

Proloquio del Prof. Avv. Corrado Chessa

Auguro il benvenuto a tutti e Vi ringrazio per la partecipazione. Oggi ha inizio il ciclo di giornate seminariali organizzato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano. I seminari si terranno, oltre che nella data odierna, anche il prossimo 2 novembre ed il successivo 14 dicembre. Sempre qui ad Oristano.

Il programma è molto ricco e per ciascuno degli argomenti trattati ci siamo avvalsi – come Camera Arbitrale – di relatori di indubbio spessore.

I lavori seminariali si svolgeranno con il costante confronto con le categorie produttive con le quali oggi apriremo una tavola rotonda.

Sui singoli argomenti che verranno trattati nel corso dei seminari vi riferirò più approfonditamente la Presidente della Camera Arbitrale la dott.ssa Grazia Corradini.

Prima di presentare gli autorevoli partecipanti all'incontro di oggi, vorrei, tuttavia, entrando nel merito dell'argomento, segnalare molto in breve le novità introdotte dalla recente legge Cartabia entrata in vigore il 28 febbraio 2023 che – come è noto – ha riformato anche il c.p.c. e la disciplina arbitrale.

Mi pare opportuno evidenziare in proposito:

- 1) il nuovo art. 816 *bis* c.p.c. che, in linea con l'interpretazione prevalente della giurisprudenza e le istanze della dottrina, ha equiparato gli effetti sostanziali della domanda di arbitrato a quelli della domanda giudiziale;
- 2) il rafforzamento del principio di imparzialità e di indipendenza degli arbitri che oggi possono essere ricusati anche per “gravi ragioni di convenienza” (art. 815, comma 1, n. 6 *bis*).

Al momento dell'accettazione della nomina l'arbitro deve rilasciare una dichiarazione contenente tutte le circostanze rilevanti ai fini dell'eventuale ricusazione. **Nullità** dell'accettazione in caso di omissione e **decadenza** della qualità di arbitro in caso di omessa indicazione di circostanze rilevanti (art. 813).

Finalità di rendere più trasparente il procedimento arbitrale (nella Relazione alla legge Cartabia si legge che ciò esprime la volontà del legislatore di <<*rinsaldare la fiducia nell'istituto in capo ai potenziali fruitori e a coloro che vi si intendono rivolgere*>>).

- 3) Novità assoluta di attribuire un potere cautelare agli arbitri, ma solo in presenza di un'espressa volontà delle parti contenuta nella convenzione di arbitrato ovvero in un atto successivo purché anteriore all'instaurazione dell'arbitrato (art. 818).

Reclamabilità davanti alla Corte d'Appello presso il distretto dove ha sede l'arbitrato (818 bis) e attuazione del provvedimento cautelare con il controllo del Tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato. Ciò conferma che pur essendo l'arbitro chiamato a svolgere una funzione giurisdizionale di cognizione, egli è privo di poteri coercitivi che permangono in via esclusiva in capo al Giudice ordinario;

- 4) il nuovo art. 819 *quater* c.p.c. disciplina il fenomeno della *translatio iudicii*.

Sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda sia nel caso venga negata la competenza del Giudice ordinario in favore dell'arbitro (domanda di arbitrato) sia nell'ipotesi inversa (riassunzione).

In quest'ottica della conservazione degli effetti della domanda, anche le prove raccolte nell'arbitrato ovvero nel giudizio ordinario possono costituire argomenti di prova dopo la *translatio*.

- 5) Integrazione dell'art. 822 c.p.c. con l'aggiunta di un nuovo comma a proposito delle norme per la deliberazione.

Nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale le parti, nell'arbitrato rituale, possono indicare le norme o la legge straniera applicabile. In mancanza gli arbitri applicano le norme individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.

- 6) Novità quasi prettamente estetica; il novellato art. 828 c.p.c. dimezza il termine lungo di un anno per l'impugnazione del lodo arbitrale decorrente dall'ultima sottoscrizione del lodo. Adeguamento al termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. per l'impugnazione della sentenza del giudice ordinario.


- 7) Riordino della disciplina dell'arbitrato societario con l'introduzione del capo VI bis (*arbitrato societario*) artt. 838 bis – 838 *quinquies* c.p.c. contenente gli artt. 34, 35, 36 e 37 del d.lgs. n°5/2003 che è stato abrogato.

La più importante novità risiede nel potere degli arbitri di emettere ordinanze di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari;

- 8) Lodi stranieri. Nuovo art. 839 e efficacia immediatamente esecutiva del lodo straniero a seguito del decreto presidenziale di *exequatur*.

Art. 840 e potere del Consigliere istruttore di sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del lodo straniero in presenza di gravi motivi.

Ore 9 - Saluti del Vice Presidente della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano –
Rag. Salvatore Ferdinando Faedda



Profilo del Rag. Salvatore
Ferdinando Faedda

Imprenditore, è socio amministratore della Pro.sem. di Salvatore Faedda S.a.s. di Oristano.

E' stato Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano dal 2016 fino all'accorpamento con la Camera di Cagliari, nonché Presidente del Consiglio di Unioncamere Sardegna. All'attualità è vice Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari – Oristano.

Presidente di Confcommercio Oristano, nel 2021 è stato confermato Presidente dell'Associazione per acclamazione con voto unanime per i prossimi cinque anni. E' vicepresidente regionale di Confcommercio con delega all'amministrazione.

Dal 2010 è componente del consiglio direttivo di Consorzio Uno di Oristano.

Intervento di saluto del rag. Ferdinando Faedda
Vice Presidente della Camera di Commercio di Cagliari Oristano
Oristano, 5 ottobre 2023

Buongiorno a tutti e benvenuti alla sede oristanese della Camera di Commercio di Cagliari Oristano.

Ringrazio tutti della presenza e porgo a tutti quanti voi anche i saluti del presidente ing. Maurizio de Pascale.

Consentitemi anche di ringraziare in modo particolare la dottoressa Grazia Corradini, il coordinatore dei lavori di questa mattina prof. Corrado Chessa, tutti i gentili relatori nonché la dottoressa Antonella Greco che supporta in modo efficace i lavori del consiglio della Camera arbitrale in qualità di Segretario della Camera arbitrale.

La Camera arbitrale di Cagliari è stata istituita nel 1993, dunque ha trent' anni di vita.

Il nostro compito come Camera è di consolidare e radicare il più possibile l'istituto dell'arbitrato anche in questa nostra realtà oristanese.

E' importante soprattutto che in questo contesto di rappresentanza economica, tutti gli addetti ai lavori siamo chiamati a insieme a ragionare insieme. Tutti siamo interessati a diffondere l'uso dell'arbitrato e a renderlo più efficace.

Occorre dunque approfittare di queste preziose occasioni di incontro, di formazione e di aggiornamento professionale, attorno alle modalità di composizione delle controversie alternative alla procedura giurisdizionale.

Dando in questo modo possiamo tutti dare un contributo concreto allo snellimento di un sistema giudiziario da tempo alla ricerca di una maggiore efficienza e tempestività di risposta.

L'arbitrato è una possibile risposta. Conosciamo i vantaggi di questo istituto: tempi più ridotti e costi certi che è possibile quantificare all'inizio della lite. E questo è un fatto di non secondaria importanza.

Tra l'altro c'è anche un ulteriore vantaggio che risiede proprio nella sicurezza di affidare le proprie controversie a qualcuno davvero specializzato nel settore, il quale si prende l'incarico di portare a termine la controversia nel più breve tempo possibile.

Chi ricorre ad un arbitrato ha la certezza dei tempi e noi sappiamo invece che nei tribunali civili e commerciali le attese sono bibliche.

Anche le organizzazioni di rappresentanza degli interessi economici sono fortemente interessate a raggiungimento di queste finalità. Posso dirlo con certezza anche nella mia qualità di presidente provinciale di Confcommercio.

Desidero soffermarmi su un ultimo punto.

La Camera di commercio è particolarmente grata alla dottoressa Corradini e, attraverso lei, a tutto il consiglio della Camera arbitrale, per il particolare impegno che ha anche dedicato alla modifica dello Statuto e del Regolamento che consente di guardare al futuro con rinnovata fiducia.

Si rendeva davvero necessario questo adeguamento per le riforme legislative e i sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali che hanno innovato profondamente il codice di procedura civile, dei quali si deve tener conto anche in materia di arbitrato. Sia per **l'esigenza di introdurre l'arbitrato on line**, sia per il richiamo alla regola dell'imparzialità dell'arbitro reso necessario dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anche con riferimento alla giustizia cognitiva privata che deve necessariamente acquisire carattere di terzietà nei limiti del mandato ricevuto dalle parti.

A questi si aggiunge poi la necessità di ampliare la sfera di attività dell'istituto a nuovi ambiti d'azione. Quali ad esempio l'arbitrato d'urgenza, l'arbitrato internazionale, il codice etico dell'arbitro, una migliore specificazione del dovere di riservatezza anche in relazione alle disposizioni del GDPR.

Il regolamento camerale contiene inoltre nuovi ed ulteriori servizi a disposizione degli utenti.

Voglio qui ricordare i seguenti: la predisposizione di un testo di convenzione arbitrale con servizi aggiuntivi offerti agli utenti in materia di nomina degli arbitri, consulenze sui costi, organizzazione delle udienze, gestione delle consulenze tecniche, gestione economica del procedimento.

Si tratta di materie sulle quali sarà risulta molto utile il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di rappresentanza anche per far conoscere meglio le novità al loro modo di provenienza.

Questo è l'obiettivo principale che la Camera intende perseguire nel prossimo futuro a sostegno dei lavori della Camera arbitrale: coinvolgere il più alto numero di attori istituzionale nel processo di

sviluppo di giustizia alternativa, sia attraverso convenzioni sia attraverso iniziative mirate sul territorio in modo da arrivare direttamente ai cittadini e alle imprese anche per il tramite dei Comuni, delle Istituzioni Giudiziarie, degli Ordini professionali e delle associazioni di categoria.

Ringrazio ancora tutti quanto voi della partecipazione e rimando ai contenuti dell'intervento del Segretario Generale dr. Cristiano Erriu per un maggiore dettaglio tecnico sul ruolo della nostra Camera.

Saluti del Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano -
Dott. Cristiano Erriu



Profilo del dr. Cristiano Erriu

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Cagliari con tesi in diritto commerciale con il prof. Franco Farina nel 1990.

Ha perfezionato la conoscenza delle tematiche connesse alla creazione d'impresa con una prima Borsa di studio assegnata dal Comitato per lo Sviluppo di Nuova imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno nel 1992, e una seconda Borsa di studio assegnata da Ministero dell'Agricoltura e Foreste in materia di cooperazione agricola nel 1993.

Successivamente ha conseguito un Master in Business Administration presso Alma Graduate School dell'Università di Bologna.

Attualmente ricopre il ruolo di Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari e, da oltre vent'anni, di direttore generale del Centro Servizi promozionali per le Imprese Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari Oristano.

Nella stessa camera di Commercio ricopre il ruolo di Conservatore del Registro delle Imprese, di Responsabile della Transizione Digitale e di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.

E' componente del Comitato esecutivo di Manageritalia Roma e componente del gruppo ristretto incaricato da CIDA (la Confederazione che rappresenta unitariamente a livello istituzionale i dirigenti e alte professionalità del settore pubblico e del settore privato) di elaborare proposte migliorative per l'attuazione del PNRR.

In passato è stato anche Sindaco del Comune di Santadi, Presidente regionale dell'ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e Assessore agli Aneti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna.

Intervento di saluto del dr. Cristiano Erriu
Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari Oristano
Oristano, 5 ottobre 2023

La presenza e le parole del vicepresidente Faedda mi esimono dal ringraziare a mia volta tutti i relatori e i partecipanti a questa importante iniziativa promossa dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari Oristano. Voglio però anche io rivolgere un apprezzamento per il lavoro che si sta facendo ed evidenziare il grande lavoro portato avanti dalla Presidente Grazia Corradini e dal Segretario della Camera Arbitrale Antonella Greco.

Ritengo quanto mai utile e opportuna l'organizzazione di questo percorso di approfondimento e di formazione anche alla luce del nuovo contesto normativo offerto dalla Riforma Cartabia. Ed è interesse della Camera di Commercio proporre alla fruibilità non solo degli operatori del diritto ma anche e soprattutto a imprese e cittadini attraverso la pubblicazione delle relazioni sul sito della Camera.

Ciò nella consapevolezza diffusa della necessità di una riflessione collettiva su questa importante funzione attribuita alle Camere di Commercio dalla legge 580 del 1993 e che la Camera di Cagliari fece sua da subito istituendo la Camera arbitrale nello stesso anno 1993 (sebbene lo statuto e il primo regolamento siano stati approvati qualche anno dopo).

Le Camere di commercio sono la casa delle imprese e rappresentano un luogo privilegiato per la composizione delle controversie con modalità alternative alla procedura giurisdizionale. Sono il luogo naturale per assicurare una composizione stragiudiziale delle controversie e per garantire correttezza, trasparenza ed equità all'intero sistema economico di riferimento. Questo potrà senz'altro contribuire allo snellimento di un sistema giudiziario da tempo alla ricerca di una maggiore efficienza e tempestività di risposta.

Mi piace sottolineare che, su questo versante, le Camere svolgono un ruolo antico. Infatti le corporazioni antesignane delle Camere di Commercio e le loro Universitates mercatorum nacquero nel XII secolo proprio come organismi associativi dispensatori di giustizia e investiti di funzioni di regolazione dei mercati, a tutela degli interessi di tutti i settori coinvolti.

Anche oggi il ruolo delle Camere diventa essenziale e potrà essere svolto in maniera efficace se si svilupperà una crescente collaborazione con le Università e con il mondo delle associazioni di rappresentanza degli interessi economici oltre che con associazioni dei consumatori, istituzioni comunali, ordini professionali, tribunali, singole imprese e cittadini.

In questa direzione, da tempo, Camera di Commercio e la Camera Arbitrale stanno operando per favorire un maggiore utilizzo di clausole contrattuali che consentano l'instaurazione di procedure arbitrali con tempi maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza e a costi accessibili.

Credo quindi che l'approccio che la presidente Corradini ha voluto dare in questa fase di grandi cambiamenti chiamandoci un po' tutti a raccolta sia giusto e più che fondato.

Il ruolo delle Camere in questo ambito si va sviluppando e incrementando. Mi riferisco alle competenze e al ruolo che il sistema camerale svolge con riferimento al servizio di mediazione e conciliazione nonché alle competenze affidate alla nostra Camera nell'ambito delle procedure previste nel nuovo codice della crisi d'impresa e del fallimento. Tutte le aziende hanno a disposizione per affrontare tempestivamente condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, rendendo possibile l'emersione anticipata della crisi e soprattutto la sua gestione, per prevenire l'eventuale rischio di insolvenza.

Recentemente la Camera di commercio ha aggiornato il regolamento di funzionamento della Camera arbitrale. Questo adeguamento si è reso necessario in ragione delle recenti riforme legislative e dei sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali che hanno innovato profondamente il codice di procedura civile, dei quali si deve tener conto anche in materia di arbitrato.

Per citare solo alcune innovazioni di cui si tiene conto nel nuovo regolamento, voglio qui ricordare l'arbitrato on line, l'arbitrato d'urgenza, l'arbitrato internazionale, il codice etico dell'arbitro, una migliore specificazione del dovere di riservatezza, una specifica disciplina relativa al regime fiscale, alla liquidazione dei compensi, disposizioni connesse alla riservatezza unitamente a quelle del trattamento dei dati personali in coerenza con i principi del GDPR, il richiamo alla regola dell'imparzialità dell'arbitro reso necessario dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anche con riferimento alla giustizia cognitiva privata che deve necessariamente acquisire carattere di terzietà nei limiti del mandato ricevuto dalle parti.

La Camera di Commercio di Cagliari Oristano si propone di coinvolgere il più alto numero di attori istituzionali nel processo di sviluppo degli strumenti di giustizia alternativa.

Iniziative come questa di oggi sono di grande importanza poiché consentono di allargare la platea dei soggetti interessati e di approfondire la conoscenza dei vari strumenti.

Rinnovo quindi i miei ringraziamenti alla dottoressa Corradini, al professor Chessa che conduce i lavori di questa giornata e tutti quanti voi per la cortese presenza e partecipazione attiva.

Saluti del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano - **Avv. Enrico Maria Meloni**



Profilo dell'Avv. Enrico
Maria Meloni – Avvocato del
libero foro.

Nel 1996 si è laureato in giurisprudenza all'Università Alma Mater di Bologna e dopo il prescritto periodo di pratica legale presso lo studio dell'Avv. Elio Maria Meloni, dal 2001 è iscritto all'Albo degli Avvocati di Oristano e dal 2012 è iscritto anche all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Dal 2019 è stato Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano e dal 2023 è Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano.

Nel 2001 ha partecipato ad uno Stage presso lo Studio Associato Legale & Tributario (Associato KPMG) Padova – consulenza, assistenza e difesa in materia di Diritto Commerciale, Tributario e Penale – e nel 1999 – 2000 ha frequentato il Master full-time in Diritto Tributario, presso la Luiss Management – Roma (dal novembre 1999 al settembre 2000 per totali 900 ore formazione in aula)

Nel 2010 ha partecipato al Corso di Mediatore e Conciliatore presso la CCIAA di Cagliari.

Nel 2013 – 2014 ha fatto parte della Commissione per gli esami di avvocato.

Possiede ottima conoscenza di applicativi informatici, quali word ed excel (microsoft, openoffice e analoghi) e nell'esecuzione di ricerche normative e/o giurisprudenziali tramite internet banche dati. Possiede inoltre un'ottima conoscenza della lingua inglese (livello Advanced).

SALUTI DEL PRESIDENTE AVV. ENRICO MARIA MELONI

Saluto il Vice Presidente della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano Rag. Salvatore Ferdinando Faedda, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano Dott. Cristiano Erriu e la Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano la Dottoressa Grazia Corradini, che ringrazio vivamente per l'impegno dedicato all'organizzazione di questo seminario.

Saluto i Presidenti e i professionisti appartenenti agli Ordini dei Commercialisti, degli Ingegneri e dei Notai, che sono intervenuti numerosi in sala, i magistrati, i componenti della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano, i docenti universitari, le Colleghe e i Colleghi tutti, nonché a tutti coloro che sono collegati.

Consentitemi una particolare saluto e ringraziamento a tutti i relatori del seminario, della giornata odierna e delle prossime, i quali hanno generosamente messo a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità ed energie per la riuscita di questa importante iniziativa.

* * *

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano ha aderito con vivo interesse e reale convinzione alla presente iniziativa.

È ormai da anni che gli avvocati hanno maturato la consapevolezza che, alla luce della crisi della giustizia, sia indispensabile cogliere e sviluppare al massimo tutte le "occasioni" che l'ordinamento offre di percorrere strade alternative alla giurisdizione ordinaria, al fine di fornire una risposta efficace, affidabile e tempestiva alla forte domanda di giustizia proveniente della società civile.

Anche la recente riforma della giustizia civile – funzionale, come noto, all'ottenimento dei cospicui finanziamenti del PNRR, in virtù del quale, la riforma del processo sarebbe andata di pari passo con importanti investimenti per il potenziamento degli Uffici Giudiziari (istituzione dell'ufficio del processo etc.) – a mio sommesso giudizio, peraltro condiviso da tanti operatori del settore (avvocati, magistrati e cancellieri) non consente di nutrire particolare ottimismo.

Per quanto non sia questa la sede e sia comunque prematuro un "bilancio" circa l'impatto su efficienza, riduzione della durata media dei processi e smaltimento dell'arretrato, la logica stessa della riforma, che è sempre la solita che ha già ampiamente mancato l'obiettivo in occasione di tutti i precedenti innumerevoli tentativi, lascia presagire risultati insoddisfacenti.

Lo spirito acceleratorio della riforma sta tutto solo sulla carta, perché si traduce nella mera anticipazione dei termini perentori e nell'irrigidimento delle scadenze per le parti, con notevole aggravio del loro lavoro, senza alcun reale corrispettivo vantaggio sui tempi della decisione. Anche il rafforzamento dei poteri del giudice sembra eccessivo, tanto da alterare il principio dispositivo, cardine del processo di parte, basato sul principio della domanda.

Il nuovo rito semplificato, considerato il modo “originale” in cui viene concretamente declinato da alcuni giudici, si traduce piuttosto in processo, per così dire, “zippato”, dove le facoltà delle parti finiscono inesorabilmente limitate e compresse: assenza di contraddittorio nella fase di esplicazione delle allegazioni e deduzioni di parte, forma obbligatoriamente sommaria delle deduzioni scritte e oralità che non lascia traccia, sono la chiave di questa involuzione. Col risultato ulteriore che la decisione diventa un verdetto, che, per via degli stessi vizi attraverso i quali si è formato, difficilmente sarà possibile sottoporre ad un giudice di seconda istanza.

Ulteriore perplessità attiene al fatto – che appare del tutto in linea con la tendenza a scoraggiare la domanda di giustizia – che quasi ogni processo tenda a concludersi, oramai, non semplicemente con la fisiologica “soccombenza” di chi ha torto, ma con la punizione aggravata di una delle parte, rea di aver “abusato” dell'esercizio della funzione.

Alla luce delle considerazioni che precedono – che non pretendono di certo di essere esaustive e che possono sembrare polemiche, solo perché si concentrano su alcuni tratti insoddisfacenti della giurisdizione civile e della sua riforma – si rafforza comunque il convincimento che le procedure ADR debbano essere promosse e incentivate.

Il nostro Ordine, si è già da tempo attrezzato, implementando un proprio Organismo di Mediazione, vivacissimo, moderno ed efficiente.

Tuttavia, è fortemente interessato anche a valorizzare l'Arbitrato, quale strumento per facilitare la risoluzione delle controversie, per consentirne una più rapida ed efficace definizione e per dare risposta di natura giurisdizionale (nel senso che, che tende ad una decisione vera e propria della controversia attraverso il processo) alla viva domanda di giustizia che proviene da parte dei cittadini e delle imprese.

Le controversie che non abbiano trovato composizione in un accordo, in sede di mediazione o di negoziazione assistita, trovano nell'Arbitrato una valida risposta alternativa alla giurisdizione ordinaria.

L'Arbitrato può infatti garantire certezza nei tempi di risposta, senza alcuna compressione del contraddittorio, che ne costituisce il cardine essenziale, e delle facoltà processuali delle parti, nell'ambito di un processo, che conserva l'originario carattere spiccatamente dispositivo.

L'Arbitrato amministrato costituisce, nell'ambito dell'Arbitrato, un ulteriore passo in avanti: una risposta efficace e strutturata ad alcuni dei problemi che hanno cronicamente penalizzato la più ampia diffusione dello strumento, almeno in Italia e, in particolare, nell'ambito delle controversie di minore rilievo.

Mi riferisco ovviamente alla questione dei costi della procedura e, è inutile nasconderselo, al cruccio circa la certezza sulla imparzialità degli arbitri. Il primo dei quali efficacemente risolto grazie alla

precisa definizione preventiva dei costi di procedura e di segreteria; il secondo, grazie alla trasparenza dell'organizzazione e del suo regolamento, ma anche all'autorevolezza della stessa Camera Arbitrale e della sua Presidente.

Per le ragioni che ho cercato di sintetizzare, l'Ordine degli Avvocati di Oristano, ribadisco, sostiene con reale convinzione la presente iniziativa, siccome momento di impulso, di stimolo e di sollecitazione del sistema delle professioni nel suo complesso a valorizzare e a ricorrere all'Arbitrato, quale strumento di risoluzione delle controversie e, anche – perché no – quale nuova occasione di lavoro.

Il Seminario, che si distingue per l'alto profilo dei relatori (fatta eccezione per chi vi parla) e per la particolare attualità delle materie trattate, offre interessanti spunti di riflessione e costituisce un'ulteriore tappa di un percorso, che ci proponiamo di proseguire e coltivare anche in futuro, affinché si promuova il ricorso all'Arbitrato.

Concludo, pertanto, ringraziando ancora la Presidente Corradini non solo per l'organizzazione e per l'invito a partecipare a questo seminario, ma anche perché è davvero un'energica e entusiasta sostenitrice della promozione e diffusione dello strumento arbitrale. Obiettivi per i quali troverà nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano e in me personalmente massima collaborazione e supporto.

Buon lavoro a tutti e complimenti

Enrico Maria Meloni

Saluti del Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Oristano - **Dott.ssa Giuseppina Uda**



Profilo della Dott.ssa Uda
Giuseppina

Dal 2022 è Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Oristano, prima donna a ricoprire tale incarico.

Laureata in Economia e commercio all'Università di Cagliari nell'anno accademico 1987/1988 è dottore commercialista iscritta all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Oristano sezione A con decorrenza dal 1996, nonché iscritta al Registro dei Revisori Contabili del MEF dal 1999 e dal 2020 all'elenco regionale dei Revisori Legali dei Conti della Sardegna.

E' titolare dell'omonimo studio professionale in Oristano con esperienza in società, contabilità e tributario.

Ha conseguito nel 1991 la abilitazione alla docenza di Discipline e Tecniche di Economia Aziendale. Ha insegnato dal 1992 al 2003 economia aziendale presso Istituti tecnici statali e corsi di formazione. E' stata consulente di diversi comuni per la predisposizione dei piani comunali per il commercio nonché componente o presidente del collegio sindacale e/o revisore contabile di diversi Comuni e unione di Comuni della Sardegna, della Provincia di Oristano, dell'ARST, dell'ASL n. 5 di Oristano, dell'ASL n. 8 di Cagliari, della Camera di Commercio di Oristano, di istituti bancari, di società cooperative, consorzi e di altri enti.

Dal 2012 al 2017 è stata Vice Sindaco e assessore tecnico al bilancio e patrimonio, programmazione e politica delle risorse (locali, regionali, nazionali, comunitarie), controllo di gestione, revisione e qualificazione della spesa, partecipate.

All'attualità è componente del collegio sindacale e/o revisore dei conti di istituti bancari, importanti società, consorzi, comuni e unione di comuni.

Intervento del 5 ottobre 2023

GIUSEPPINA UDA

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di ORISTANO

Buongiorno a tutti gli intervenuti, ai colleghi commercialisti, ai professionisti e imprenditori presenti, ai relatori.

Saluto e ringrazio con particolare gratitudine la Dott.ssa Maria Grazia Corradini quale presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano, grande coordinatrice e madre di questo momento formativo così importante e grazie ancora per aver voluto invitare e coinvolgere il nostro Ordine, nella organizzazione di questo seminario di tre giornate.

Ringrazio la CCIAA di CAGLIARI e ORISTANO, presidente e vicepresidente rispettivamente l'Ing. De Pascale e Fernando Faedda e il segretario generale Dottor Erriu per la importante attività formativa, ma anche di informazione e di promozione, che la Camera sta portando avanti per questo importante istituto, fin dal 2022.

Infatti l'arbitrato, così profondamente riformato, come emerge dal quadro normativo attuale, nasce con l'approvazione della legge delega nel novembre 2021 e con la legge Cartabia del 2022. Fin dal mese di giugno 2022, la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, con diversi ordini professionali ha promosso con giornate di studio, approfondimento e formazione **l'arbitrato interno e internazionale** e oggi siamo qui con l'intento di proseguire quanto intrapreso nel 2022, e di dare il nostro contributo come ordine professionale e come professionisti.

L'arbitrato è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie dinanzi all'autorità giudiziaria, rispondendo all'esigenza di giustizia tra privati che manifestano la necessità di risolvere specifiche controversie circa l'applicazione di regole e norme giuridiche, secondo un meccanismo che deve essere celere, diretto e transazionale o come lo abbiamo definito arbitrato interno e internazionale.

Negli approfondimenti fatti, ho più volte letto che l'arbitrato è uno strumento di giustizia fra privati i cui interessi non sono sempre coincidenti agli interessi caratteristici della giustizia dello Stato. Certo è che, se lo strumento dell'Arbitrato riuscisse ad avere una stabilità dal punto di vista normativo e una efficace diffusione, potrebbe contribuire a dare risposte in termini di certezza, nei contenuti e nei tempi, ad un contesto economico e imprenditoriale sempre più assetato di certezza. In risposta anche ad una giustizia statale che invece, pecca di certezza e di tempestività.

In questo contesto e nell'utilizzo dell'arbitrato internazionale, i professionisti sono chiamati a dare il giusto apporto per contribuire a rapide ed efficaci definizioni di controversie e, più in generale, ad un

uso diffuso dei sistemi di Risoluzione alternativa delle controversie (**Alternative dispute resolution (ADR) significa Risoluzione alternativa controversie**), insomma ci mettiamo a disposizione.

Per il nostro ordine, per i dottori commercialisti, questa è una sfida che dobbiamo cogliere e che cogliamo, in parte perché credo che ciascuno di noi che svolge un ruolo nella società debba avere la consapevolezza, ancorché romantica, dell'impegno per il miglioramento del contesto nel quale si vive e si opera, e in parte perché scritto nel DNA della nostra professione.

I dottori commercialisti sono professionisti specializzati nelle materie economiche, aziendali e giuridiche, operano in ambito societario, bancario, creditizio e commerciale. Hanno una inclinazione a dirimere questioni derivanti da posizioni contrapposte, a individuare in maniera pragmatica soluzioni per imprese e per i cittadini anche quando le norme di riferimento sono complesse, talvolta quasi incomprensibili. Conoscono le difficoltà derivanti dalle stratificazioni e mutazioni continue di norme e dalla esigenza di una interpretazione delle stesse in tempi strettissimi.

Anche in questa occasione vogliamo dare il nostro contributo come categoria, convinti della qualità che la nostra categoria professionale potrà dare al mondo produttivo, alle imprese e ai cittadini/contribuente, da sempre nostri interlocutori di riferimento.

Personalmente, credo che l'alto profilo dei relatori e l'importanza dell'argomento rendano questi appuntamenti in calendario che ricordo sono, oltre a quello odierno, il 2 novembre e il 14 dicembre, occasioni di riflessione e di grande crescita in termini di conoscenze professionali e che siano anche l'occasione, per noi commercialisti, per riflettere sulle opportunità che l'Arbitrato può fornire anche alla nostra professione e ai nostri giovani professionisti.

Auguro a tutti buon lavoro, ringrazio ancora tutti coloro che partecipano a questa giornata e a coloro che lo faranno nelle prossime giornate.

Saluti del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Oristano - **Dott. Ing. Cristian Licheri**



Profilo del Dott. Ing. Cristian
Licheri

Laureato presso l'Università degli Studi di Cagliari nel 2005 in Ingegneria Civile indirizzo Strutture. Iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Oristano dal 2006 nel settore civile ambientale/industriale/dell'informazione.

Attualmente svolge attività di libera professione come progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza sia nel campo dell'edilizia privata che delle opere pubbliche.

Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Oristano dal 2013 al 2017 in cui ha svolto anche il ruolo di segretario, attualmente Presidente dell'Ordine da Luglio 2022.

INTERVENTO DELL'ING. CRISTIAN LICHERI

Buongiorno a tutti, abbiamo accolto con grande piacere l'invito rivolto al nostro Ordine di patrocinare l'organizzazione di questo importante corso. Sia per l'importanza dei temi trattati, sia per l'opportunità che questo evento da a noi Ingegneri, di poterci confrontare con altri ordini professionali o associazioni al di fuori dell'ambito delle professioni tecniche.

Ringrazio la CCIAA di Cagliari ed Oristano ed in particolar modo la dottoressa Grazia Corradini per l'impegno profuso nell'organizzazione del corso.

Mi fa molto piacere che i nostri iscritti abbiano risposto "presente" e abbiano occupato i posti a nostra disposizione.

L'arbitrato, come tutti sapete, è una procedura di giustizia alternativa che può essere utilizzata per la risoluzione delle controversie.

Le controversie nell'ambito lavorativo dell'Ingegnere e, in particolar modo nel settore dell'edilizia, sono all'ordine del giorno.

Queste controversie molto spesso sfociano in cause civili che, visti i tempi della giustizia Italiana, durano anni e, molto spesso, sono una sconfitta anche per chi ottiene la ragione finale.

Di fronte a questo scenario, una procedura alternativa come l'arbitrato, che garantisce la risoluzione in tempi molto più brevi e con un minor dispendio di risorse, assume un ruolo importantissimo e necessita, a mio avviso, di una maggiore pubblicità.

Sicuramente, noi Ingegneri che, tra le principali qualità, abbiamo la capacità di semplificazione, la capacità di assumerci le responsabilità e di utilizzare la nostra conoscenza in maniera oggettiva, possiamo essere un tassello fondamentale all'interno del processo dell'arbitrato potendo ricoprire i ruoli di Arbitro Unico, di Presidente del Collegio Arbitrale, di Arbitro e di Mediatore.

Non voglio rubare altro tempo ai lavori pertanto ringrazio nuovamente la Dott.ssa Corradini e la CCIAA di Cagliari e Oristano e auguro buon corso a tutti.

Saluti del Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale di Cagliari – Lanusei – Oristano -
Dott.ssa Paola Ghiglieri



Profilo della Dott.ssa Paola
Ghiglieri,

Notaio dal 1993, formata alla Scuola di Notariato Anselmo Anselmi di Roma. E' altresì specializzata in mediazione presso l'ADR Center (JAMS INTERNATIONAL), presso BRIDGE Mediation Italia e presso il Consiglio Nazionale di Notariato.

Componente dal febbraio del 2019 del Consiglio Notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano, è all'attualità Presidente dello stesso Consiglio.

Annovera fra le sue competenze anche quelle di avvocato e di conciliatore professionista, in particolare esperta in diritto societario.

Dal 2014 all'attualità è membro del Collegio dei Probiviri di Confcommercio di Cagliari.

Dal 2015 è stata collaboratrice esterna del quotidiano l'Unione Sarda per la rubrica Mondo Immobiliare.

Dal 2013 al 2019 è stata membro della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina Sardegna dei Notai.

Dal 2013 a tutt'oggi è Componente per la categoria dei notai del Comitato di indirizzo del corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza dell'Università degli studi di Cagliari.

E' stata collaboratore della Rivista di Notariato.

SEMINARIO SULL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE PRESENTAZIONE DEL GIORNO 5 OTTOBRE 2023 - ORISTANO

Mi sento di ringraziare, in primis, la dottoressa Grazia Corradini, egregia giurista ed esperta nelle materie del presente seminario, per l'impegno e la dedizione assoluta alla organizzazione dell'evento al quale siamo chiamati a partecipare.

"Decidi che una cosa può essere fatta e sarà fatta e poi...trova il modo" - Abraham Lincoln: la dottoressa Corradini, con precisione, puntualità e professionalità ha trovato il modo di realizzare tutto questo.

Il presente seminario, nella sua seconda versione dopo quella già tenutasi a Cagliari lo scorso anno, vede riuniti, quali destinatari degli studi e protagonisti degli interventi, i professionisti degli Ordini degli Avvocati, i Commercialisti e gli Ingegneri, i laureati nelle materie giuridiche e i notai nonché i componenti della Camera di Commercio e della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano; si avvale, inoltre, della esperienza qualificata di docenti universitari e di magistrati.

Il format espositivo, che consente la partecipazione in presenza o a mezzo del collegamento on-line, rende il programma fruibile con successo da un grande numero di partecipanti.

Non hanno certamente bisogno di ulteriore presentazione i relatori, i cui nomi, qualifiche e titoli, giustificano l'alto valore dell'evento al quale stiamo per prendere parte, suddiviso in tre giornate di lavoro (5 ottobre- 2 novembre e 14 dicembre), intense e ricche di spunti di riflessione.

L'arbitrato, che sia nazionale o internazionale, è una delle quattro principali ADR (Alternative dispute resolution, o "Risoluzione alternativa delle dispute"), una modalità per risolvere una controversia senza ricorrere al Tribunale, argomento di grande attualità e interesse.

L'Obiettivo dichiarato del presente Seminario è quello di offrire una preparazione:

- idonea a condurre procedimenti d'Arbitrato, con riferimento specifico all'Arbitrato rituale amministrato, ma con uno sguardo rivolto anche alle forme di arbitrato ad hoc, d'urgenza, internazionale e on-line, come introdotte dal Nuovo Regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano e pubblicato il 1 febbraio 2023;
- che consenta di poter offrire assistenza legale qualificata alle parti o assumere incarichi in qualità di consulenti tecnici di parte o ancora consulenti d'ufficio nelle procedure arbitrali;
- che spazi a tutto tondo sotto i profili tecnico giuridico, tributario e fiscale.

Da parte del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano porgo, pertanto, i saluti, ringrazio di cuore gli organizzatori e coloro che, contribuendo in varie modalità, hanno consentito la concretizzazione di questo progetto così prezioso.

Sono sicura che la partecipazione al seminario arricchirà la preparazione personale di tutti coloro che assisteranno, attraverso l'individuazione di casi concreti da risolvere e delle relative opportune soluzioni.

Buon lavoro e... ad maiora

Ore 10 - Introduce la Dott.ssa Grazia Corradini

Presidente della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano



Dott.ssa Grazia Corradini, Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano per il triennio 2021 - 2024. Con decreto 28 settembre 2023 è stata nominata Garante del Contribuente presso la Direzione Regionale delle Entrate della Sardegna ai sensi dell’art. 13 della legge n. 212 del 2000 e successive modificazioni.

Dal 1969 al 1971 vice segretario della Carriera Direttiva della Amministrazione Provinciale di Cagliari quale vincitrice di concorso pubblico. Magistrato ordinario dal 1971. Giudice del Tribunale di Oristano, giudice del lavoro a Cagliari, giudice del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, pubblico ministero presso per il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e presso il Tribunale ordinario di Oristano. Consigliere della Corte di Appello di Cagliari in tutte le funzioni civili e penali. Dal 1996 al 2000 Commissario per gli usi civici della Sardegna. Dal 1999 al 2004 presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari. Dal 2004 a novembre del 2009 Consigliere presso la prima sezione penale della Corte di Cassazione e consigliere del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quindi Presidente della Corte di Appello di Cagliari fino al 1.1.2017. Dal 1974 giudice tributario come presidente di sezione in primo e secondo grado e presso la Commissione Centrale. Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari dal 2012 fino al 2020 e dal 2018 al 2021 consigliere della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. Già componente del Comitato Unico di Garanzia della magistratura tributaria e fino alla actualità Presidente della Giunta regionale Sardegna della Associazione Magistrati Tributari, componente del Collegio dei probiviri della Associazione Magistrati Tributari e coordinatrice per la Regione Sardegna del Progetto “Fisco e legalità”.

Dal 1993 al 1996 componente del Comitato Etico istituito presso la Unità Sanitaria Locale n. 21 della Sardegna.

Abilitata all’insegnamento di istituzioni di diritto, economia politica e scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali a seguito dell’esame di stato indetto con ordinanza del Ministero della Pubblica istruzione 15 agosto 1968. Docente di diritto minorile alla scuola di specializzazione

in pediatria della Facoltà di Medicina dell'Università di Cagliari. Già componente del consiglio direttivo della scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università di Cagliari e Professore a contratto presso la detta Scuola di specializzazione dal 2008 al 2015. Dal 2006 e fino al 2010 Professore incaricato presso la Facoltà di diritto civile della Pontificia Università Lateranense in Roma. Docente e relatore in numerosi Corsi e Incontri di studio in numerose materie e anche in tema di mediazione e arbitrato.

Componente più volte della Commissione d'esame per la abilitazione alla professione di dottore commercialista e di avvocato. Componente anche alla attualità della Commissione d'esame per la abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2022 dopo essere stata componente della suddetta Commissione d'esame per gli anni 2020 e 2021.

Pubblicazioni principali:

- Monografia "I diritti del minore fra sanità e giustizia" edito dalla CEDAM per la collana di scienze criminali diretta da Canepa - Mantovani. E' stato utilizzato come libro di testo per le Scuole di specializzazione in pediatria presso diverse Università statali italiane.
- Voce "Affidamento dei minori" e "Diritti dei minori : Grazia Corradini e Fiorella Buttiglione in "Il Aggiornamento Piccola Treccani"
- "Processo di adeguamento della normativa italiana del rapporto di filiazione alla costituzione italiana ed alla normativa costituzionale europea" pubblicato nel settembre 2009 nella Rivista Civitas et Iustitia edita dalla Pontificia Università Lateranense.
- "I diritti dei componenti della famiglia fra Società naturale, costituzione italiana e normativa europea" in "Legittimazione e limiti degli ordinamenti giuridici" edito nel 2011 dalla Pontificia Università Lateranense.
- "Internet – Vantaggi e rischi per i minori" nel Manuale di Criminologia edito dal Giuffrè nel 2013 a cura di De Luca, Macrì, Zoli.
- "Giustizia in materia di famiglia: Padri che si autoescludono e padri maltrattanti" in Rivista dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per minori – Quaderno 2004- 2
- "Riflessioni sulla riforma della giustizia minorile per un miglioramento del progetto governativo" in Rivista dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per minori – Quaderno 2004
- "La giurisprudenza della Cedu in materia di adozione in relazione alla normativa statale italiana" in Rivista AIAF N° 1/2011
- Pubblicazioni di numerosi articoli in "Minori e Giustizia" Rivista della Associazione Italiana Magistrati per i minorenni e per la famiglia
- Prefazione ed introduzione alla monografia "Affidamento condiviso e interesse del minore"

di Maria Vittoria Bello, edito da Corona Lateranense nel 2012 - Pubblicazione della tesi di laurea specialistica in giurisprudenza: relatore Professoressa Grazia Corradini.

- Supervisore di iGLOSS@ 1.0 e 1.1. “il Manuale del Cyberbullismo – l’ABC dei comportamenti devianti on line” edito da Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e da IFOS Istituto di Formazione sardo, presentato il 26.10.2015 nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Cagliari ed il 16.2.2016 nell’Aula Magna della Corte d’Appello di Cagliari alla presenza del Ministero della Giustizia.

- Due pubblicazioni in materia di usi civici, pubblicazioni in materia di stato civile e in riviste specialistiche in materia minorile.

- Resoconto sul sito della camera dei Deputati XVI Legislatura della Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio di ragionevole durata del processo – Camera dei Deputati - Commissione II giovedì 17 febbraio 2011 “Audizione del presidente della corte d'appello di Roma, Giorgio Santacroce, del presidente della corte d'appello di Ancona, Paolo Angeli, del presidente della prima sezione penale della corte d'appello di Firenze, Emilio Gironi, del procuratore generale presso la corte d'appello di Torino, Marcello Maddalena, del presidente della corte d'appello di Cagliari, Grazia Corradini, e del presidente della corte d'appello di Brescia, Graziana Campanato;

-I reati economici nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2015 del Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, dott.ssa Grazia Corradini In Rivista Trimestrale di Diritto Penale e dell’Economia editore CEDAM SSN 1121-1725, Vol. 28, N°. 1-2, 2015, pag. 356-357

-La Giustizia penale, Rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione, fascicolo 1, anno 2011 Corradini G. Relazione per la inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte d’Appello di Cagliari

- Pubblicazione degli atti del Progetto Fisco e Legalità della Regione Sardegna per gli anni 2021-2022 nel sito dell’Associazione Magistrati Tributarî, parte pubblica.

- Pubblicazione degli atti del Seminario sull’arbitrato interno e internazionale, anno 2022, sul sito della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano e sulla rivista Vita notarile n. 3, 2022-

- Pubblicazione nella Rivista Diritto, Giustizia e Costituzione, marzo 2023 del Saggio “L’arbitrato – Fondamenti e Tipologie”.

Pubblicazione nella Rivista Diritto, Giustizia e Costituzione, marzo 2023, dell’articolo “L’impatto della Riforma sul giudizio di appello”.

**SEDE DI ORISTANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI E ORISTANO
– VIA CARDUCCI N. 23 - ORISTANO**

SESSIONE DEL 5 OTTOBRE 2023

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO ED APERTURA DEI LAVORI

**GRAZIA CORRADINI – PRESIDENTE DELLA CAMERA ARBITRALE DI CAGLIARI E
ORISTANO**

Sommario:

1. Saluti e ringraziamenti
2. Fallimento del programma Giustizia nel PNRR e opportunità per l'arbitrato.
3. Opportunità di un protocollo di intesa con le categorie produttive quale incentivo all'arbitrato
4. Motivi del seminario a Oristano
5. L'arbitrato nella Carta de Logu
6. Illustrazione del seminario, gratuità, servizio per la collettività
7. Presentazione del programma delle diverse giornate
8. Nuovo statuto e nuovo regolamento
9. Nuovi servizi anche per gli ingegneri e opportunità di lavoro

1. Saluti e ringraziamenti.

Ringrazio in primo luogo il Vice Presidente Rag. Salvatore Ferdinando Faedda per la sua partecipazione e per avere accettato di collaborare alla organizzazione del presente Seminario presso la sede di Oristano della ormai accorpata Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, nonché il Segretario Generale della Camera, Dott. Cristiano Erriu, presente anche oggi ai lavori del nuovo Seminario sull'Arbitrato Interno e Internazionale poiché ci ha sempre sostenuto, non solo sotto il profilo organizzativo, ma anche con il suo fattivo contributo tecnico giuridico e ha reso possibile la attuale iniziativa, con il consueto ed apprezzato contributo del Segretario della Camera Arbitrale Dott.ssa Antonella Greco, dei grafici che hanno organizzato le locandine ed i manifestini e del personale della sede di Oristano della Camera che oggi ci supportano anche con il servizio on line.

Un cordiale ringraziamento è dovuto anche a tutti i componenti del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano che hanno collaborato alla stesura del Programma ed alla interlocuzione con i relatori ed in particolare al Presidente ed alla componente del Comitato Scientifico, Prof. Corrado Chessa e Avv. Cecilia Onnis, nonché a tutti i Coordinatori delle diverse Sessioni del Seminario ed agli esimi relatori che hanno accettato non solo di partecipare e di svolgere le loro lezioni ma anche di raggiungere a loro spese la sede del Seminario e di predisporre le relazioni scritte, il che consentirà, come valore aggiunto, la pubblicazione degli atti e delle relazioni cosicché ne potranno usufruire tutti coloro che sono interessati alla materia dell'arbitrato, come di consueto a "costo zero", a conferma del fatto che la formazione, almeno quella di base, si può attuare anche senza particolari risorse se si hanno volontà, competenze e capacità organizzative.

Un indispensabile contributo è stato offerto dai Presidenti degli Ordini Professionali degli Avvocati, Commercialisti e Ingegneri di Oristano e del Consiglio Notarile Distrettuale di Cagliari, Lanusei e Oristano che oggi ci onorano con la loro presenza e con il loro intervento e che hanno concesso i crediti formativi ai rispettivi iscritti.

Un particolare doveroso ringraziamento è dovuto peraltro, soprattutto, ai rappresentanti delle categorie produttive che hanno accettato di partecipare alla Tavola Rotonda che chiuderà l'odierna Sessione poiché il punto di vista delle categorie produttive e cioè degli operatori economici, che sono coloro che operano sul territorio e creano la ricchezza dello stesso, è molto importante per la Camera Arbitrale per comprendere le loro esigenze e quindi offrire migliori servizi e nel contempo consente a questa Camera di presentare non solo ai professionisti dell'arbitrato (e cioè arbitri e difensori nell'arbitrato) ma anche alle categorie produttive i servizi offerti ed in particolare lo strumento dell'Arbitrato come opportunità alternativa idonea a consentire di risolvere, in tempi brevi e a costi contenuti, le controversie evitando il ricorso al tribunale ordinario, oltre che una gestione rapida,

efficiente e riservata del conflitto che è un fatto naturale ed ineludibile nello svolgimento dell'attività imprenditoriale. La risoluzione della controversia, nell'ambito dell'impresa, serve ad evitare la paralisi dell'attività imprenditoriale che può condurre anche alla cessazione della stessa attività e deve essere quindi quanto più rapida possibile, per cui lo strumento dell'arbitrato (che deve essere concluso entro sei mesi o tre mesi a seconda della tipologia scelta) dovrebbe essere solo per questo preferito al giudizio civile ordinario, anche se non è così nella pratica, probabilmente per scarsa conoscenza del mezzo e per la sua scarsa promozione da parte delle Camere Arbitrali che si devono impegnare al massimo per diffondere la cultura dell'arbitrato nell'interesse primario della produttività italiana.

2. Fallimento del programma Giustizia nel PNRR e opportunità per l'arbitrato.

E' noto che l'Italia è ritenuta un paese poco appetibile per gli "affari" proprio perché la giustizia funziona con "lentezza" e in modo "non adeguato" (per usare degli eufemismi). Non mi soffermerò più di tanto sulle cause di tale cattivo funzionamento che sono note e molteplici, ma si collegano principalmente al fatto che il nostro paese ha un numero "spropositato" di cause, ben superiore alla media di quelle degli altri paesi europei rispetto al numero degli abitanti ed a fronte di un numero di giudici che si colloca in un rapporto "basso" con gli altri paesi europei, sempre rispetto al numero di abitanti. Ciò ha determinato anche un aumento del numero di avvocati che esercitano in Italia rispetto alla media della popolazione, fino ad arrivare in passato a circa 500.000 considerati anche i praticanti abilitati al patrocinio, ma ormai con il passare degli anni il numero è in discesa anche se resta sempre alto e vi è poi "un collo di bottiglia" del tutto "anomalo" davanti alla Corte Suprema di Cassazione italiana che si vede arrivare ogni anno quasi centomila ricorsi mentre negli altri paesi europei il numero dei ricorsi davanti alla Corte Suprema è di poche migliaia. Si è cercato di sopperire tramite la magistratura onoraria (che per la verità esiste in tutta l'Europa e che esamina ormai in Italia quasi l'80% delle cause monocratiche ritenute di minore rilevanza economica), il cui trattamento da parte del legislatore italiano è però attualmente oggetto di diverse procedure di infrazione ad opera degli organismi europei il che incide necessariamente anche sulla regolarità del servizio che è previsto a tempo parziale e limitato.

Si parla anche sovente del carattere "causidico" degli italiani e questo è certamente vero perché gli italiani che hanno scoperto l'America, che sono un popolo di geni, di artisti che hanno invaso i musei di tutto il mondo con i loro capolavori, di inventori, che sono poi anche i discendenti di quei "Romani" dell'Impero romano che hanno civilizzato l'Europa e parte dell'Asia e dell'Africa e che hanno creato il "diritto romano" (che si studia ancora per diventare giudici, avvocati e notai perché l'attuale diritto civile e commerciale italiano trova la sua base nei corrispondenti istituti del diritto romano) sono al

tempo stesso, spesso, persone puntigliose, che non accettano di comporre amichevolmente un torto subito, però si deve aggiungere che in effetti la giustizia in Italia ha sempre funzionato male e che pure io, che ho fatto il giudice per cinquant'anni in tutti gli uffici giudiziari e in tutti i gradi (Tribunale, Corte d'Appello e Corte di cassazione sia in civile che penale) e in tutte le funzioni comprese quelle tributarie, mi sono “vergognata” molte volte per i ritardi e le inefficienze e per la incapacità del legislatore di porre rimedio a questa situazione con misure adeguate, ma anche dei giudici di trovare prassi virtuose e una spinta di orgoglio per alleggerire una situazione tanto difficile.

La recente Riforma della Giustizia nota con il nome del Ministro della Giustizia che la ha firmata e cioè Cartabia, è stata legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza poiché l'Europa ha subordinato la erogazione dei fondi ad un piano di smaltimento dell'arretrato della giustizia italiana al fine di un miglioramento della performance italiana. I miracoli “attesi” non sono però arrivati.

Sul piano dello smaltimento dell'arretrato nel settore civile, l'obiettivo del PNRR prevede, rispetto all'anno 2019, la riduzione del 65% dell'arretrato nei tribunali entro la metà del 2024 e in tutti gli uffici di merito (tribunali e corti d'appello) del 90% entro la metà del 2026. Nella proposta di revisione del Piano inviata alla Commissione europea e illustrata pochi giorni fa a Bruxelles dal Ministro Fitto, si prende atto del fallimento del target sull'arretrato per i processi civili ed alla luce delle criticità emerse circa il raggiungimento degli obiettivi fissati (nel triennio 2017/2019 la riduzione percentuale media annuale dell'arretrato nei tribunali era del 9,2%, e, nel biennio 2021/2022, è stata inferiore al 6%), il Governo ha proposto due modifiche alternative: una mera rideterminazione quantitativa (...) oppure la previsione di target differenziati, che tengano conto delle differenze oggettive tra uffici giudiziari: ciò in quanto 95 tribunali su 140, nel periodo 2019-2022, hanno sì ridotto l'arretrato civile ma in media solo del 28%; mentre i restanti 45 tribunali hanno visto l'arretrato, anziché diminuire, aumentare.

E' facile dire che ciò era ampiamente prevedibile anche per difetto delle risorse essendo illusorio pensare di potere raggiungere un target tanto ambizioso con una scopertura crescente di magistrati arrivata al record di 1.600 unità, pari al 16% dell'organico complessivo e di circa 10.000 amministrativi, pari al 25% dell'organico complessivo senza interventi sul piano dell'organizzazione degli uffici, della geografia giudiziaria (razionalizzandola, mediante ulteriori accorpamenti) e delle piante organiche, aggiornandole e adeguandole ai flussi di contenzioso; oltre che, ovviamente, sul versante della digitalizzazione, dell'assistenza e delle dotazioni informatiche, vero nervo scoperto degli uffici. L'ex Ministro Cartabia pensava piuttosto di conseguire l'obiettivo con l'ausilio degli addetti all'UPP e gran parte dei fondi (2.282.561.519 euro) sono stati destinati e spesi per le assunzioni a termine. I giovani neoassunti hanno fornito, sì, un apporto utilissimo, “dimostrando una

grande duttilità nel servizio, una forte propensione all'utilizzo degli strumenti tecnologici, una decisa capacità di sfruttare i margini delle attività di cancelleria in chiave di più efficace supporto al magistrato" (sono le parole del Presidente della Cassazione Pietro Curzio all'ultima cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario). Non si è previsto, tuttavia, che della prima tranche di 11.017 assunti (7.789 addetti all'UPP e 3.238 tecnici) ne sarebbero restati in servizio complessivamente solo 5.500, perché, come si legge nell'ultima relazione sull'attuazione del PNRR, "le offerte di lavoro di durata inferiore a tre anni non sono considerate adeguate dagli interessati portando a un progressivo abbandono anticipato dell'incarico". Consta, in particolare, che già dopo quattro mesi dalle prime assunzioni uno su quattro degli addetti all'UPP si fosse dimesso.

Ora il Ministro Fitto ha proposto a Bruxelles un'ulteriore modifica del Piano nel senso della "riprogettazione dei cicli di assunzione degli UPP anche per mantenere in servizio risorse umane già formate". Si vuole cioè prorogare la durata dei contratti in corso fino al 31.12.2026, modifica che sarebbe certo utile, quanto meno per non rendere vano, con nuove assunzioni di funzionari in sostituzione dei precedenti, l'intenso sforzo formativo compiuto finora negli uffici giudiziari, però si attende ancora di sapere quanta parte degli addetti saranno stabilizzati e con quali tempi, ma, ad oggi, non abbiamo risposte. Occorre comunque una revisione degli obiettivi di riduzione dell'arretrato che è già pacifico che non saranno raggiunti.

Appare in sostanza chiaro che il nostro Paese continua a non riuscire a governare la complessità della giustizia statale anche perché non si riesce ad intaccare le asimmetrie organizzative di cui è effetto il vistoso gap di produttività tra sedi "virtuose" (prevalentemente al Nord) e sedi "viziose" (prevalentemente al Sud); si perpetua, anche per questa via, l'arretratezza del Meridione che, ai suoi mali storici deve aggiungere – fatte salve le pur esistenti e lodevoli eccezioni – l'incapacità dei suoi uffici giudiziari di rendere giustizia in tempi accettabili e si continua ad offrire lavoro precario e malpagato a professionisti del diritto e ai detentori degli altri saperi necessari per il buon funzionamento della giustizia e per giunta ci si sorprende dei tanti abbandoni in corso d'opera.

Seguendo i dati 2019 – 2023 aumentano le pendenze in tutti i Tribunali dei distretti di Trento (e Bolzano), Brescia, Cagliari, Caltanissetta, mentre gli unici distretti in cui non vi sono Tribunali in difficoltà sono quelli di Bologna, Perugia, Roma, Sassari e Lecce (e Taranto). I Tribunali più in sofferenza secondo i dati ministeriali sono Trento (+ 72,6 %), Venezia (+ 58,42 %), Asti (+ 53,4 %), Monza (+ 43,0 %). Lanciano (+ 42,5 %), Milano (+ 38,6 %), Como (+ 37,2 %) Bolzano (+ 33,6 %), Trapani (+ 31,3 %). Un quadro territoriale quindi disomogeneo rispetto al passato in cui sono principalmente Uffici del Nord Italia (che però partivano da una situazione di base molto più favorevole) a non riuscire a diminuire le pendenze.

Realizzare gli obiettivi indicati nel PNRR sulla giustizia sarebbe forse ancora possibile, ma per farlo occorre non rassegnarsi a fare gli osservatori, per poi magari cercare capri espiatori, ma operare fattivamente per conoscere, focalizzare le situazioni di difficoltà e intervenire, tutte cose che al momento non vediamo. Occorrerebbe credere e puntare davvero a quella gigantesca opportunità data dal PNRR giustizia che, se realizzata, porterebbe a risolvere larga parte dei problemi in cui la giustizia italiana si dibatte da decenni. L'idea dominante oggi sembra diversa, ovvero quella di abbandonare o mettere in secondo piano il progetto del PNRR sulla giustizia per avviarsi verso l'ennesima grande riforma della giustizia, utile forse per la propaganda, ma non per il nostro sistema giustizia che oggi più che mai richiede stabilità normativa e organizzativa.

Ma, se questo è il sistema della giustizia civile della giurisdizione ordinaria e se le sue prospettive sono tutt'altro che rosee, perché succede nella pratica che proprio gli appartenenti alle categorie produttive preferiscono rivolgersi alla giustizia ordinaria nonostante tutti i ritardi ed i difetti della giustizia italiana dei tribunali? Si può capire l'accettazione della giustizia ordinaria di buon grado per colui che è chiamato in causa e che, se sa, in ipotesi, di avere torto, ha tutto l'interesse a ritardare il più possibile il pagamento, ma per l'attore che rischia il fallimento se non riceverà quell'entrata o che ha subito un grave danno perché rivolgersi alla giustizia ordinaria quando esiste l'arbitrato che negli altri paesi europei ha una ben maggiore diffusione e che costituisce uno strumento agile e ben più veloce della giustizia ordinaria, oltre che, come ho già detto, riservato e di pronta attuazione?

La risposta, pur difficile, è molteplice ma, secondo il mio punto di vista, che è quello di una persona che ha fatto il giudice per ben 50 anni in tutte le funzioni ed in tutti i gradi del giudizio, compresa la Corte Suprema di Cassazione, è collegata principalmente alla scarsa conoscenza dell'istituto da parte delle persone comuni e ad una qualche diffidenza da parte degli avvocati che anche in Italia ricorrono principalmente all'arbitrato quando si tratta di "grandi interessi economici e di grandi affari" mentre preferiscono di fatto la giustizia ordinaria per i piccoli affari e cioè quelli della gente comune, come se fossero interessi di serie B.

Ci si sarebbe attesi che il legislatore del PNRR, che doveva non solo fare smaltire l'arretrato giudiziario ma anche ridurre "gli ingressi" delle cause nei Tribunali ordinari al fine di ottenere i relativi fondi, avrebbe messo in campo la promozione dell'arbitrato attraverso una revisione legislativa che potesse renderlo più appetibile per snellezza della procedura, accelerazione delle misure cautelari, introduzione delle nuove tecnologie. Il legislatore, al contrario, anche con la recente riforma del codice di procedura civile, purtroppo, ha introdotto qualche modesto intervento, anche se ben poca cosa, per promuovere l'arbitrato (il che appare poco comprensibile in assoluto), ma non ha previsto neppure quegli incentivi fiscali che sono ben graditi agli italiani e in particolare agli

imprenditori, poiché ben si sa che il risparmio fiscale è una delle principali variabili che indirizzano l'imprenditore verso una certa scelta.

Vi è stato con la riforma Cartabia qualche incentivo per la mediazione con i crediti di imposta e l'esenzione dell'imposta di registro sul verbale di accordo e per assicurare il patrocinio a spese dello stato anche per tale fase (tema su cui è già intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 2022), pur sapendo bene che la mediazione riduce ben di poco il contenzioso ordinario ed attendiamo le nuove statistiche per averne conferma ovvero una ben gradita smentita. Fin da ora, peraltro, prendendo spunto dai dati ministeriali del 2022 riportati anche nella Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 davanti alla Corte di Cassazione possiamo dire che i risultati ottenuti rispetto al passato sono apparsi assai modesti ai fini della deflazione del contenzioso.

Nel primo semestre del 2022 le iscrizioni di mediazioni sono state 85.269, di cui 16.107 hanno riguardato mediazioni volontarie e per casi non esplicitamente riportati nell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2018, vigente *ratione temporis*. Le iscrizioni di mediazione dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, sono tendenzialmente oggetto di incremento, poiché sono aumentate le materie (oltre quelle già previste: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura) in cui la mediazione è stabilita dalla legge come condizione di procedibilità. Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, tuttavia, si segnala che al numero delle iscrizioni non corrisponde un prevalente numero di accordi raggiunti, mentre quando la mediazione è delegata dal giudice, anche se ancora in misura limitata, si riscontra la volontà delle parti di cercare di raggiungere l'accordo.

Il legislatore, con la novella del d.lgs. n. 28 del 2010, operata dal citato d.lgs. n. 149 del 2022, ha inteso attribuire specifico rilievo sia alla formazione del magistrato che alla valutazione dell'attività da quest'ultimo svolta in materia di conciliazione e mediazione delegata. Si è infatti previsto (art. 5-*quienquies* del d.lgs. n. 28 del 2010) la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della Magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata: ma è tutto ancora da venire, nonostante, come si è detto, il legislatore abbia favorito con rilevanti incentivi la mediazione.

In tema di incentivi, niente, invece, proprio niente, è stato previsto per l'arbitrato, neppure la esclusione della imposta di registro del lodo alla quale il legislatore non ha voluto rinunciare dimostrando così cocciutaggine e scarsa lungimiranza, ma anche il non espresso convincimento che l'arbitrato sia "cosa da superricchi" che poco si interessano delle spese, rinunciando in tal modo alla sua diffusione anche per le liti comuni in vista del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Maggiore attenzione verso l'arbitrato vi è stata invece in ambito europeo. Ha infatti avuto scadenza il 5 luglio 2022, ad esempio, il bando per i contributi finanziari a organismi di risoluzione alternativa delle controversie a norma della direttiva ADR 2013/11/UE con lo scopo dichiarato di facilitare l'accesso dei consumatori a enti di risoluzione alternativa delle controversie efficaci ed efficienti. Ma non solo, l'Europa intende agevolare la sensibilizzazione, la protezione dei consumatori vulnerabili, il networking degli enti nazionali di risoluzione alternativa delle controversie e questo a livello sia nazionale che europeo. Il tutto favorendo la cooperazione con gli organismi nazionali di applicazione, l'uso di strumenti digitali trasparenti e una buona governance. Grazie ad un quadro ADR dell'Unione Europea, infatti, si dovrebbero spingere i consumatori ad optare proprio per l'ADR. Questo in particolar modo quando si tratta di risolvere controversie di basso valore.

Come noto, la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, nonché disposizioni di diritto internazionale privato comuni alla maggior parte degli Stati (per l'Italia, l'art. 4 della l. n. 218/1995), già oggi consentono agli operatori economici, anche con riguardo a controversie del tutto interne al loro Stato di origine, di scegliere su scala quasi planetaria sia l'ordinamento nel quale radicare il procedimento arbitrale – per mezzo della localizzazione della sede dell'arbitrato, che ha il duplice effetto di attribuire alle corti dello Stato della sede competenza (presumibilmente esclusiva: cfr. M.V. Benedettelli, *Harmonization and Pluralism in the New York Convention: Balancing Party Autonomy and State Sovereignty*, in Benicke, S. Huber (a cura di) *National, International, Transnational: Harmonischer Dreiklang im Recht. Festschrift für Herbert Kronke*, Bielefeld, 2020, p. 1329 ss., a p. 1339) con riguardo al controllo della validità del lodo e ad altre funzioni di supporto della procedura, e di assoggettare il procedimento arbitrale alla legge che in tale Stato regola l'arbitrato – sia gli ordinamenti (potenzialmente diversi) nei quali dare esecuzione al lodo. Tale scelta ha luogo (o dovrebbe aver luogo, ove gli operatori economici, e i loro consulenti legali, agissero razionalmente) in una logica da forum e law shopping, comparando cioè la “qualità” delle diverse istituzioni e leggi statali chiamate a dare garanzia ed effettività al negozio compromissorio e alle decisioni pronunziate sul suo fondamento.

Gli Stati possono avere un proprio interesse a “competere” attivamente su tale “mercato” nella misura in cui l'arbitrato può divenire una vera e propria “industria” generatrice di reddito, come dimostra l'esperienza delle principali piazze della giustizia arbitrale (Londra, Parigi, Ginevra, New York, Singapore) in cui ogni anno migliaia di professionisti rendono servizi (quali arbitri, difensori, esperti, funzionari di camere arbitrali) per la soluzione di controversie spesso prive di qualsivoglia connessione con lo Stato in cui operano, salva, appunto, la localizzazione della sede dell'arbitrato o di procedimenti giudiziari ad esso connessi. Non ci sono ragioni per le quali l'Italia non possa aspirare

a divenire anch'essa una delle sedi d'arbitrato preferite dal commercio internazionale, considerata la reputazione di cui godono i suoi giuristi, alcuni dei quali sono membri riconosciuti della comunità dell'arbitrato internazionale, la sofisticazione del proprio diritto dell'arbitrato quale interpretato da un'ampia e articolata giurisprudenza, e la collocazione geo-politica del nostro Stato che potrebbe attrarre arbitrati coinvolgenti operatori dell'area mediterranea per ragioni sia di "neutralità" che di "vicinanza" ed "efficienza".

Anche quando non intenda partecipare attivamente alla "concorrenza tra ordinamenti" proponendosi come hub per arbitrati internazionali, uno Stato può nondimeno avere un diverso (e più concreto) interesse a favorire la scelta delle parti di localizzare la sede dell'arbitrato al suo interno: se il rapporto litigioso coinvolge propri operatori economici, perché per un'impresa è ovviamente più agevole ed efficiente ricorrere all'arbitrato domestico piuttosto che all'arbitrato straniero; o comunque se la lite risulta altrimenti connessa con la sua comunità nazionale, in quanto nell'ambito di un arbitrato domestico le corti godranno di maggiori poteri per controllare che procedimento e lodo non confliggano con norme e principi imperativi che lo Stato può volere siano protetti anche nel contesto di controversie transfrontaliere. Che questa esigenza sia avvertita anche dal legislatore italiano è d'altronde dimostrato dalla inderogabilità attribuita a varie disposizioni della disciplina speciale dell'arbitrato societario e dai rischi che la loro efficacia possa essere compromessa quando la sede di un arbitrato interessante una società di diritto italiano venga posta all'estero.

Tuttavia, anche al di fuori di tale visioni internazionali che pure possono avere un qualche interesse anche per le categorie produttive della Sardegna ormai impegnate a vendere i loro prodotti anche all'estero, le categorie produttive del Sud Sardegna ben potrebbero autonomamente impegnarsi per promuovere, in primo luogo nel loro interesse, quanto meno lo strumento dell'arbitrato interno amministrato ormai svecchiato e rinnovato e quindi reso più appetibile a seguito della approvazione del Nuovo Regolamento.

3. Opportunità di un protocollo di intesa con le categorie produttive quale incentivo all'arbitrato.

Traggo spunto da quest'ultima osservazione per rilevare che, in assenza di qualsiasi intervento legislativo attuale, è ora opportuno che siano gli organismi che promuovono l'arbitrato ed in primo luogo le Camere arbitrali costituite presso le Camere di Commercio o come aziende speciali ad esse collegate, considerato anche il prestigio di cui godono e non solo in Italia pure in conseguenza degli elenchi di arbitri di eccellenza che sono riuscite a schierare e che annoverano i più importanti giuristi italiani, a proporre protocolli di intesa con le Associazioni di categorie degli imprenditori ma anche dei consumatori al fine di diffondere dal punto di vista culturale lo strumento dell'arbitrato

nell'interesse dei singoli associati ad avere una sollecita definizione della lite che - come è ampiamente dimostrato - tuttora non è garantita dalla giustizia ordinaria nonostante gli ingenti fondi "schierati" dall'Europa per aiutare l'Italia ad uscire dagli ultimi posti nelle lungaggini dei processi, ma anche e soprattutto per migliorare il PIL e la performance dell'Italia che è danneggiata sul piano internazionale ma anche interno dai difetti strutturali della sua giustizia statale.

Un Protocollo simile era stato stilato poco dopo la nascita della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari che, come noto, ha di recente accorpato la Camera di Commercio di Oristano. La Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari era stata istituita con la deliberazione n° 429 del 15 Novembre 1993 e il primo Statuto era stata adottato con la deliberazione n° 103 del 18 Marzo 1996, mentre il primo Regolamento era stato approvato con la delibera di Giunta n° 167 del 20 Giugno 1997. Non posso tacere che la gloriosa Camera arbitrale di Cagliari era nata per iniziativa dell'allora Presidente della Federazione Regionale degli Industriali della Sardegna, nonché Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari, il Cavaliere del Lavoro dott. Romano Mambrini ed aveva avuto come presidente inizialmente il dottor Franco Melis fino al 2002 e, di seguito, il professor Francesco Sitzia. A costoro si deve la iniziativa di quel lontano Protocollo di Intesa successivamente trascurato e dimenticato che ora, anche a seguito delle modificazioni legislative e statutarie sopravvenute, il Consiglio della accorpata Camera di Commercio di Cagliari e Oristano vuole riproporre anche alle associazioni di categoria di Oristano e che spero troverà adesione presso i partecipanti della odierna Tavola Rotonda.

4. Motivi del Seminario a Oristano

Il presente Seminario segue quello che ha avuto luogo nel 2022 presso la Fiera di Cagliari, dichiaratamente diretto alla formazione degli arbitri e dei professionisti a vario titoli impiegati nella difesa delle parti negli arbitrati o nelle consulenze tecniche sia interne che alternative agli arbitrati soprattutto a seguito della elaborazione del nuovo Regolamento della Camera arbitrale di Cagliari e Oristano, predisposto dal Consiglio della Camera Arbitrale e approvato nel 2023, a norma dell'art. 5 del vigente Statuto.

Al Seminario di Cagliari erano chiaramente ammessi anche i professionisti di Oristano, la cui partecipazione, come comprensibile, è stata peraltro assai limitata, considerata la distanza delle due sedi e la necessità di cinque viaggi nell'arco di alcuni mesi. Il Consiglio della Camera arbitrale ha quindi ritenuto, al fine di non penalizzare la Camera accorpata di Oristano, di promuovere un Seminario ad hoc per i professionisti di Oristano, il che ha trovato una accoglienza calorosa da parte dei Presidenti degli Ordini di Oristano e ci ha ulteriormente spronato alla promozione dell'evento che

speriamo sia proficuo anche per la promozione della Camera arbitrale e dei suoi nuovi servizi nel territorio di Oristano, assai ricco di storia giuridica, anzi - possiamo dirlo senza tema di smentita - la culla del diritto in Sardegna.

5. L'arbitrato nella Carta de Logu

E' ben noto che la prima, più famosa e importante raccolta di leggi destinata ai Giudicati sardi è stata quella del Giudicato d'Arborea che fu promulgata, nella sua prima versione, da Mariano IV d'Arborea, poi aggiornata ed ampliata dai figli Ugone III ed Eleonora verso la fine nel XIV secolo, e rimasta in vigore fino a quando venne sostituita dal Codice feliciano nel 1827. Parliamo quindi di una raccolta legislativa che è rimasta in vigore per ben cinquecento anni ed è arrivata fino all'epoca moderna attraversando diverse dominazioni subite dalla Sardegna che peraltro non erano mai riuscite a domarne completamente gli usi e la cultura autoctona.

Era stata scritta in sardo volgare, in particolare nella variante arborese della lingua sarda, in modo che tutti potessero capirla appieno.

Oltre alla Carta de Logu del Giudicato d'Arborea, esistono ipotesi sull'esistenza di altre Carte, in vigore sino ai primi anni della dominazione aragonese; in particolare una Carta de Logu del Giudicato di Cagliari, identificabile nella Breve Vicarii Regni Kallari ed una Carta de Logu del Giudicato di Gallura, di cui esistono alcuni frammenti scritti in volgare italiano appartenenti presumibilmente alla Carta cagliaritano, che erano stati inviati ad Alfonso IV di Aragona. Ci è invece pervenuta integra la Carta de Logu per il territorio del Giudicato d'Arborea, che Eleonora d'Arborea aveva promulgato in un arco di tempo fra il 1389 ed il 1392 (tradizionalmente il 14 aprile 1392, giorno di Pasqua), come versione aggiornata ed ampliata della Carta emanata precedentemente da suo padre Mariano IV (1317-1375) e già rivisitata dal fratello Ugone III (1337-1383).

Nel 1421, nella sede del parlamento a Cagliari, Alfonso il Magnanimo confermò la Carta di Eleonora ed estese la giurisdizione in cui era applicata a tutta l'isola. La Carta de Logu promulgata da Eleonora era diretta a disciplinare in modo organico alcuni settori della vita civile. Essa ha costituito un primo corposo schema di ordinamento giuridico, tuttavia l'opera è di notevole importanza per il diritto in generale. La Carta comprende norme di codice civile e penale, oltre ad alcune norme che potrebbero costituire una sorta di codice rurale, donde un'articolazione che ha mosso più di un giurista ad inquadrarla, stante la sua interdisciplinarietà e la menzione di concetti di generale valenza, nello studio del diritto costituzionale.

L'esigenza della codificazione, da sempre sentita per superare situazioni disciplinate in modo non chiaro e complesso, tali da rendere estremamente difficile e talvolta arbitraria l'attuazione del diritto e l'amministrazione della giustizia, proveniva localmente dalla precedente legislazione in uso nella Sardegna dei primi secoli del millennio, maggiormente costituita di episodici regolamenti edittali e, come altrove, ampiamente condizionata dalla prevalenza degli usi. Della situazione precedente si ha in realtà poca traccia documentale, mentre molto di quanto oggi noto lo si è evinto dall'analisi di documenti per lo più contrattuali (come ad esempio i Condaghi). La Carta è dunque anche un'eccellente base d'analisi per lo studio storico, etnologico e linguistico della Sardegna del Medioevo.

La Carta de Logu, in alcune interpretazioni moderne, segnerebbe una tappa di rilievo verso l'attuazione di uno "stato di diritto", cioè di uno stato in cui tutti siano tenuti all'osservanza ed al rispetto delle norme giuridiche sviluppando il concetto della pubblicità, o forse, meglio, della conoscibilità della norma: grazie alla carta, infatti, viene data la possibilità a tutti i cittadini e agli stranieri di conoscere con certezza di diritto le norme e le relative conseguenze. L'opera risponde a questo bisogno e risulta il frutto di uno sforzo particolarmente intenso, tale da avere una lunga durata sia nell'applicazione che nel valore sociale. Va ricordato, infatti, come già detto, che la Carta sopravvisse, sia pure con qualche difficoltà, al periodo giudiciale e rimase in vigore in epoca spagnola e sabauda fino all'emanazione del Codice di Carlo Felice dell'aprile del 1827. A ciò certamente contribuì non poco anche la particolare condizione della Sardegna, il cui ben noto isolamento consentì il perpetuarsi di condizioni e tradizioni di vita collettiva ben poco influenzate dai pur reiterati interventi (o tentativi) esterni per una sua uniformazione alle usualità delle regioni di volta in volta dominanti. Si noti in proposito che ancora negli anni 1970 si discuteva circa l'eventuale persistenza di codici non scritti nel vissuto quotidiano (in ispecie nelle aree più interne), anche con riferimento a "codici" di tradizione orale.

Il Giudicato, come delineato nella Carta de Logu era uno Stato Sovrano. I tre elementi che caratterizzano uno Stato: il popolo, il territorio ed il vincolo giuridico che lega i singoli individui erano ben presenti. Dal punto di vista amministrativo, il Giudicato era organizzato in distretti detti "Curatorie" ognuno dei quali era costituito da un certo numero di "Ville" (villaggi o parrocchie). Le "Curatorie" erano amministrate da un curatore direttamente dipendente dal sovrano e svolgeva, oltre all'attività amministrativa e di esazione dei tributi, anche quella di giudice ordinario del proprio distretto. A capo della "Villa" vi era un "maiore del villa", una specie di sindaco attuale.

Eleonora d'Arborea della quale Carlo Cattaneo scrisse che era "...la figura più splendida di donna che abbiano le storie italiane, non escluse quelle di Roma antica.." ha legato in modo indelebile il proprio

nome alla storia sarda oltre che per lo strenuo tentativo di unificare la Sardegna in un unico regno, anche e soprattutto per l'opera di organizzazione giudiziaria e amministrativa del Giudicato che ha la sua massima espressione nella promulgazione di un corpo di leggi scritte (la "Carta de Logu", appunto e cioè carta del territorio dello stato) che per chiarezza, innovazione ed adeguamento alle tradizioni costituisce un esempio di legislazione che nella sua epoca ebbe pochissimi riscontri. Ciò è tanto più vero se si pensa che in quei tempi, la maggior parte dei rapporti giuridici erano basati su consuetudini che risalivano ai Romani ed ai Bizantini e pochissime erano le leggi scritte.

La Carta de Logu era composta da 198 articoli che comprendevano, in pratica, un codice civile, un codice penale ed un codice rurale che disciplinando in modo chiaro e semplice i vari rapporti giuridici, l'amministrazione della giustizia, l'uguaglianza di fronte alla legge, in poche parole la certezza del diritto, segnano una tappa fondamentale nel cammino, durato secoli, che ha portato al moderno "Stato di diritto".

Nella Carta si dice che tutti gli uomini liberi sono uguali davanti alla legge: una stessa sanzione colpiva chiunque l'avesse violata senza distinzione di classe sociale; fatto quasi rivoluzionario in un'epoca nella quale i nobili ed il clero la facevano da padroni. Alcuni istituti giuridici poi, sorprendono per la sconcertante attualità: la posizione e tutela delle donne e dei minori, la difesa del territorio, l'usura ecc..

Il codice arborense affidava grandi responsabilità alle comunità locali, garantiva le vittime e tutelava la donna: certamente la Carta è una magnifica testimonianza dello sforzo di intellettuali e giuristi incaricati dal sovrano di codificare il diritto per «conservari sa Justicia, e pacificu, tranquillu e bonu istadu dessoru pobulu dessoru rennu nostru». Ebbene non possiamo tacere che la Carta de logu, nata in territorio oristanese, traccia anche il primo nucleo della disciplina dell'Arbitrato e cioè dell'istituto di cui oggi noi ci occupiamo. Al Capitolo 124, che tratta dei Salari degli Uditori, Notai e Scrivani troviamo infatti i pagamenti previsti per l'attività di "quelle persone che saranno poste a Corona de Logu per liti che saranno fatte nelle Contrade, quando alcuna ne mancasse al terminamento della Corona de logu": si fa qui riferimento a quei probi uomini che si surrogano ai curatori giudicanti, che nient'altro sono se non probi viri designati dalle parti in sostituzione del giudice e viene disciplinato il loro compenso con divieto di percepire di più ("non osino, ne debbano pigliar per salario loro..."). Ci sono comunque nella Carta de Logu e in vari altri documenti aggiuntivi e collaterali alla stessa numerosi riferimenti agli arbitri con riguardo, ad esempio, alle giurisdizioni delle due Podestà, Ecclesiastica e Secolare, il che dimostra quanto sia lontana nel tempo la nascita dell'istituto dell'Arbitrato e come si sia sviluppato in Sardegna a partire da Oristano, il che fa ben sperare per un ritorno al passato proprio in questo territorio.

6. Illustrazione del seminario, gratuità, servizio per la collettività

Il presente Seminario organizzato presso la già Sede della Camera di Commercio di Oristano, ora sede di Oristano della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, segue a quello che è stato organizzato nel 2022 presso i locali della Fiera di Cagliari e in parte ne è la ripetizione, mentre in parte è innovativo e comunque è specificamente destinato al territorio di Oristano con relatori prevalentemente oristanesi.

Il Seminario è stato dichiaratamente destinato ad avvocati, laureati in materie giuridiche, dottori commercialisti, ingegneri, notai, oltre che agli avvocati che vogliono offrire un valore aggiunto ai propri clienti assistendoli negli arbitrati ed ai professionisti che aspirino a essere incaricati come arbitri o consulenti tecnici o periti d'ufficio o di parte.

E' stato concesso l'accreditamento da parte degli Ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e degli Ingegneri ed al termine del Seminario sarà rilasciato un attestato anche ai partecipanti che non hanno usufruito dei crediti formativi qualora siano stati presenti ad almeno due sessioni su tre.

E' prevista la pubblicazione degli atti del Seminario sul sito della Camera di Commercio e presumibilmente anche di riviste giuridiche, come avvenuto in precedenti circostanze, in modo da rendere fruibile, sempre gratuitamente, l'attività di formazione svolta anche a coloro che non hanno partecipato direttamente al Seminario. Ed in proposito desidero ringraziare non solo la Camera di Commercio che ci ha supportato, ma anche, in particolare, i grafici della Camera di Commercio che dovranno revisione gli atti ai fini della pubblicazione e che hanno predisposto le locandine e i manifestini.

In proposito voglio segnalare che diverse Relazioni predisposte ai fini del Seminario tenuto nel 2022 presso la Fiera di Cagliari e che abbiamo pubblicato sul sito della Camera di Commercio sono state pubblicate anche in prestigiose riviste scientifiche, del che siamo orgogliosi poiché conferma l'importanza anche scientifica dei nostri Seminari. In particolare, sul n. 2 -2022 della Rivista Giuridica Sarda è stata pubblicata la relazione svolta dal Prof. Dionigi Scano nella Sessione del 14 luglio 2022 dal titolo "La nomina degli arbitri e la loro indipendenza, imparzialità e riconsuazione". A seguito dell'interessamento del Prof. Paoloefisio Corrias sono state poi pubblicate sulla rivista Vita Notarile tutte le relazioni della Sessione del 20 ottobre 2022. Ancora, è stata pubblicato per i tipi della Esi in "Studi economico- giuridici del Dipartimento di Giurisprudenza" (in onore di Angelo Luminoso, Francesco Sitzia e Pietro Ciarlo), p. 675 ss., un importante articolo di Isabella Puxeddu – collaboratrice della Prof.ssa Valeria già componente del Consiglio della Camera arbitrale di Cagliari

e Oristano - relativo alla rilevanza assunta dalle clausole di riservatezza del regolamento amministrato con riguardo alla protezione dei dati personali. In proposito, infatti, ci si è posti il problema del rapporto tra tali clausole, solitamente previste all'interno dei regolamenti arbitrali, e la normativa sui dati personali, domandandosi, in particolare, se i due obblighi possano – e, nel caso in che termini - avere un contenuto in parte coincidente. Si tratta di uno studio del tutto originale e che è stato pubblicato anche a cura della Camera di Commercio in appendice ai lavori dell'incontro di studio organizzato il 10 dicembre 2021 presso l'Aula Magna della Corte d'Appello di Cagliari dalla Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano in collaborazione con l'Università di Cagliari e gli ordini professionali. Sulla Rivista Diritto, Giustizia e Costituzione è stato pubblicato nel fascicolo di marzo 2023 lo studio “L'arbitrato – Fondamenti e Tipologie di Grazia Corradini” tratto dalla relazione tenuta in occasione del Seminario sull'arbitrato interno e internazionale tenuto a Cagliari nel 2022. Infine, sul fascicolo n. 15 del 2023 della Rivista Federalismi.it è stato pubblicato lo studio “Gli emolumenti non retributivi e la gratuità” a cura della Prof.ssa Valeria Caredda e del dottorando Luca Strazzera che costituisce un interessante contributo scientifico alla problematica, mai affrontata specificamente in dottrina, relativa ai compensi degli organi e organismi delle Camere di Commercio.

I dati della Camera Arbitrale di Milano, senza dubbio la più importante d'Italia, parlano di una tendenza all'aumento - non travolgente, ma neppure insignificante – del numero degli arbitrati aperti di anno in anno: stabile intorno al centinaio nella prima parte degli anni 2000 (95 nel 2003, 105 nel 2004, 99 nel 2005, 102 nel 2006, 99 nel 2007), questo numero prende a salire nel 2008 (118 nuovi arbitrati) per poi accentuare notevolmente il suo trend di crescita (153 nel 2009, 129 nel 2010, 130 nel 2011, 138 nel 2012) e così via. L'auspicio è che anche la Camera arbitrale di Cagliari e Oristano possa trovare il giusto percorso al fine di offrire alle categorie produttive ed ai professionisti che li affiancano modalità agevoli, rapide e soddisfacenti per la risoluzione dei conflitti che sono ineliminabili nelle attività produttive così come in tutte le manifestazioni della vita dell'essere umano.

7. Presentazione del programma delle diverse giornate

Nel presente momento storico, in cui la riforma “Cartabia”, ormai in vigore, ha modificato, sia pure timidamente, la disciplina dell'arbitrato nell'ambito di un dichiarato progetto di riduzione dei tempi del contenzioso civile, la Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano ha quindi sentito, unitamente all'esigenza di modificare il vetusto Regolamento, quella di promuovere, con la collaborazione dell'Università, degli Ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e degli Ingegneri e del Collegio dei Notai, un seminario gratuito di ampio respiro rivolto a professionisti che vogliano acquisire una preparazione di base per condurre procedimenti d'Arbitrato, con particolare riguardo all'Arbitrato rituale amministrato, ma anche alle nuove tipologie di arbitrato ad hoc, d'urgenza,

internazionale e on- line, fornire assistenza legale alle parti o assumere incarichi come consulenti tecnici di parte o d'ufficio nelle procedure arbitrali.

La prima sessione del Seminario, quella odierna, è destinata principalmente, dopo i saluti introduttivi, alla Lectio Magistralis del Prof. Carlo Ibba, illustre oristanese ed alla Tavola rotonda che consentirà ai rappresentanti delle categorie produttive (Agricoltura, Commercio, Artigianato e Confapi) di esprimere il loro particolare punto di vista e le loro esigenze il che costituirà un arricchimento anche per il Consiglio della Camera arbitrale che è interessato a migliorare il servizio offerto sulla base delle indicazioni delle categorie interessate.

La seconda Sessione si incentrerà sulle tecniche di redazione della clausola arbitrale, sulla domanda e risposta nell'arbitrato, sulla nomina degli arbitri e la loro indipendenza, imparzialità e ricusazione, sul rapporto fra arbitrato e giudizio ordinario, sull'arbitrato amministrato e sul lodo arbitrale e la impugnazione del lodo.

La terza Sessione, infine, sarà dedicata per una prima parte agli aspetti contabili e fiscali dell'arbitrato e, per la seconda parte, ai nuovi servizi offerti dalla Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano e cioè consulenza tecnica, arbitraggio e perizia contrattuale e arbitrato societario e internazionale, d'urgenza, accelerato e on line.

8. Nuovo statuto e nuovo regolamento

Il presente Convegno trae occasione anch dalla recente approvazione del Nuovo Statuto e del Nuovo Regolamento avvenuta, a seguito di proposta del Consiglio della Camera Arbitrale, con deliberazione della Giunta camerale n. 78 del 21 novembre 2022. Gli atti sono stati poi pubblicati il 1 febbraio 2023 e quindi in data recente sul sito della Camera di Commercio, dove è possibile consultarli.

La revisione dello Statuto e del Regolamento aveva costituito un impegno già del precedente Consiglio della Camera Arbitrale, poi non portato avanti anche per il sopravvenire dei disagi del periodo COVID, ma che ha rappresentato il primo impegno del nuovo Consiglio della Camera Arbitrale allorché è stato nominato, nel 2021, non essendo più procrastinabile l'aggiornamento a seguito dell'avvenuto accorpamento delle Camere di Commercio di Cagliari ed Oristano, ma anche e soprattutto delle modifiche legislative sopravvenute in ben quindici anni dal 2007, quando erano stati aggiornati per l'ultima volta statuto e regolamento e dei mutamenti della società e delle sue esigenze che facevano apparire del tutto inadeguato ed obsoleto un regolamento che si rifaceva ad un processo cartaceo, privo di respiro internazionale ed incapace di soddisfare le esigenze delle imprese che nel frattempo si erano molto evolute.

In verità le modifiche dello Statuto non sono state particolarmente significative poiché, per realtà di medie dimensioni, anche con riguardo agli affari che interessano un territorio come quello del Sud Sardegna, la scelta statutaria della Camera Arbitrale inserita come emanazione diretta nella Camera di Commercio è stata ritenuta la più appropriata, considerato che consente pure un risparmio di costi pur assicurando la qualità del servizio, mentre la diversa scelta di organizzazione della Camera Arbitrale come azienda speciale appare confacente a grandi realtà come quelle di Roma e di Milano che costituiscono il centro degli affari in Italia. Altrettanto appropriata è apparsa, tuttora, la scelta del precedente Statuto con riferimento alla composizione del Consiglio della Camera arbitrale che, con pregevole equilibrio istituzionale, vede l'organo formato, in parte, sulla base di designazione di rappresentanti ad opera della Corte d'Appello di Cagliari, del Direttore del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, degli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e degli ingegneri e del Consiglio del distretto notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano, e, per altra parte, per nomina diretta della Giunta Camerale, tra persone di provata esperienza particolarmente in campo giuridico, economico e commerciale, di rappresentanti dei settori economici dell'artigianato, del commercio, dell'industria e dell'agricoltura: in tal modo è assicurata la presenza delle istituzioni giuridiche più importanti del territorio, degli ordini professionali e soprattutto dei settori produttivi, il che garantisce la competenza professionale dell'organo ma anche il suo radicamento nel territorio e nella realtà economica dello stesso. La presenza dei rappresentanti delle categorie produttive costituisce altresì un valore aggiunto perché può operare come cerniera e collegamento con le associazioni di categoria non solo per creare degli Sportelli che promuovano la cultura dell'arbitrato presso gli associati ma anche per la predisposizione di Convenzioni e clausole compromissorie di ampia diffusione.

Il pregresso Regolamento della Camera arbitrale di Cagliari e Oristano, che risaliva al lontano 2007 necessitava invece, come ho già detto, di importanti ed urgenti modifiche poiché non era più adeguato alla attualità, sia per le riforme legislative e i sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali che avevano profondamente innovato il codice di procedura civile, dei quali si doveva tenere conto anche in materia di arbitrato, sia per la esigenza di introdurre regole per l'arbitrato on line, ormai non più procrastinabili nella, in parte, ancora attuale emergenza sanitaria che ha visto un profondo cambiamento anche del processo civile, sia, infine, per il richiamo della CEDU alla regola della imparzialità dell'arbitro. Mi riferisco, con riguardo a tale ultimo aspetto, alla recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 20 maggio 2021, che, nella causa BEG S.P.A. c. Italia, è intervenuta sulla delicata questione dell'imparzialità dell'organo giudicante, quale cardine primario del giusto processo, anche nell'ambito della giustizia cognitiva privata, laddove cioè la terzietà del giudicante rivela profili di vulnerabilità proprio a causa del peculiare ruolo dell'arbitro, non munito

della garanzia “istituzionale” derivante dall’appartenenza all’Ordinamento giudiziario, ma investito di un munus di natura negoziale che acquisisce il carattere di terzietà nei limiti del mandato ricevuto dalle parti.

Lo studio di recenti esperienze di modifica del Regolamento da parte di altre Camere Arbitrali italiane che riguardano territori e realtà economiche simili a quelle del Sud Sardegna (i cui nuovi e recenti Regolamenti si reperiscono sui siti internet delle singole Camere arbitrali italiane) e la partecipazione ad incontri di studio sulla evoluzione giuridica e sociale della materia dell’Arbitrato “amministrato”, nonché le esperienze di modelli analoghi a quelli già sperimentati con successo dal recente Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (CAM) e da quelli altrettanti recenti delle Camere Arbitrali di Venezia e delle Marche hanno costituito lo spunto per tracciare il Nuovo Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano attraverso l’innesto di nuovi istituti quali l’arbitrato d’urgenza, l’arbitrato accelerato, l’arbitrato internazionale e l’arbitrato on line, la introduzione del codice etico dell’arbitro (non presente nel Regolamento previgente), una migliore specificazione del dovere di riservatezza e gli adattamenti conseguenti alle modifiche legislative ed agli indirizzi normativi e giurisprudenziali sopravvenuti, nonché opportune specificazioni relative al regime fiscale, alla liquidazione dei compensi e alle incombenze della Segreteria che proprio la Segreteria della Camera Arbitrale e del Consiglio della Camera arbitrale ha suggerito sulla base delle problematiche pratiche insorte nella prassi quotidiana al fine di rendere più agevole e più veloce lo sviluppo e la definizione dell’arbitrato.

Contemporaneamente si è ritenuto, attraverso apposita modifica del Regolamento, di ampliare i servizi offerti dalla Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano, onde renderli più variegati ed appetibili, in analogia a quanto avviene per altre Camere Arbitrali italiane, attraverso la predisposizione di un testo di Convenzione Arbitrale con servizi aggiuntivi in materia di arbitrati “ad hoc”, quali, oltre alla nomina degli arbitri, consulenze sui costi, organizzazione delle udienze, gestione delle consulenze tecniche e gestione economica del procedimento nell’ambito della procedura per gli arbitrati condotta secondo il regolamento della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) creata con risoluzione 2205(XXI) il 17 dicembre 1966 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite al fine di promuovere la progressiva armonizzazione e unificazione del diritto commerciale internazionale.

Anche con riguardo a tale aspetto, come già rilevato, sarà particolarmente importante la collaborazione che vorranno offrire i rappresentanti delle categorie produttive e delle Associazioni di categoria che partecipano anche al Consiglio arbitrale, nonché i rappresentanti degli ordini professionali nell’ambito della attività di consulenza alla propria clientela.

La legge - ormai approvata il 25 novembre 2021 - di delega per riforma del codice di procedura civile è intervenuta, anche se in modo ritenuto da molti troppo modesto, sulla disciplina dell'arbitrato rituale, che, pur essendo stata oggetto di una organica riforma mediante il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ha, in questi ultimi quindici anni, evidenziato ancora alcune lacune e necessità di integrazioni, anche ad esito del percorso compiuto dalle fondamentali pronunce della Corte di Cassazione a SS.UU con l'ordinanza n. 24153/2013, e dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2013 che hanno sottolineato il ruolo e la natura di equivalente giurisdizionale che l'arbitrato rituale riveste. In questa prospettiva, l'obiettivo perseguito è quello di una generale valorizzazione dell'istituto arbitrale e di un potenziamento delle sue specifiche prerogative, anche al fine di deflazionare il contezioso della giurisdizione ordinaria.

A tale scopo la legge di delega ha ritenuto in primo luogo indispensabile un rafforzamento della garanzia dell'imparzialità del giudice arbitrale, anche tenuto conto delle specificità riconnesse alla nomina degli arbitri che, fatte salve alcune eccezioni come quelle dell'arbitrato societario o dell'arbitrato multipartiti, nonché le ipotesi (tendenzialmente sussidiarie) di nomina per via giudiziaria, è di regola attribuita direttamente alle parti. A questo proposito, dunque, si è reso necessario improntare il sistema a una maggiore trasparenza, prevedendo in capo agli arbitri designati, mediante modifica del Regolamento del 2007, un generale obbligo di rivelazione di tutte le circostanze di fatto (quali, in via esemplificativa, la presenza di eventuali legami o relazioni con le parti o i loro difensori) che potrebbero minare la garanzia dell'imparzialità anche soltanto nella percezione delle parti stesse. L'obbligo di trasparenza era già presente nel Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari del 2007, però il rafforzamento delle garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro e la previsione della decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono ora essere fatte valere come motivi di rikusazione è del tutto condivisibile poiché serve a rinsaldare la fiducia nell'istituto in capo ai potenziali fruitori e a coloro che intendono rivolgersi alla giustizia arbitrale e si inquadra comunque sugli obblighi derivanti dalla soprarichiamata sentenza della CEDU nella causa Beg Spa c. Italia. Ed, a tale proposito, il nuovo Regolamento ha dedicato un paragrafo alle garanzie di imparzialità e di indipendenza dell'arbitro all'interno del Codice Etico e Deontologico dell'Arbitro, in appendice al nuovo Regolamento, prendendo spunto dalla disciplina emergente dal Regolamento della camera Arbitrale di Milano – CAM e da altri regolamenti recenti e articolandolo in più articoli relativi: all'accettazione del codice deontologico; all'arbitro nominato dalla parte; alla disponibilità e diligenza dell'arbitro; alla dichiarazione di imparzialità ed indipendenza; al comportamento dell'arbitro nel corso del procedimento ed infine alle sanzioni in caso di violazione del codice deontologico da parte dell'arbitro.

Un secondo importante intervento legislativo ha riguardato poi la previsione del potere degli arbitri rituali di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge, con conseguente mantenimento, in tal caso, in capo al giudice ordinario, del potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri e di decisione del reclamo cautelare per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile o per contrarietà all'ordine pubblico. Nel contempo è stato previsto che le modalità di attuazione della misura cautelare debbano avvenire sempre sotto il controllo del giudice ordinario.

Si tratta di un sostanziale recepimento in legge di quanto già disposto dai regolamenti camerale ed anche da quello pregresso della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano che all'art. 21, punto 2, prevedeva che “Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte”. Era in tal caso ritenuto che il potere cautelare fosse attribuito agli arbitri sulla base della convenzione fra le parti che, accettando poi il Regolamento arbitrale, si impegnavano a riconoscere e rispettare i provvedimenti cautelari degli arbitri, i quali peraltro restavano privi di possibilità di esecuzione, invece prevista espressamente nella nuova disciplina sotto la vigilanza del giudice ordinario.

Fino ad oggi, per la verità, la questione del potere cautelare degli arbitri era ampiamente dibattuta poiché, a fronte della lettera dell'art. 818 cpc (Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge) e dell'art. 669 quinquies cpc (Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito), era ritenuto che il potere degli arbitri di emanare provvedimenti cautelari fosse limitato al solo arbitrato societario con riguardo alla possibilità di disporre la sospensione cautelare delle delibere assembleari ai sensi dell'art. 35 comma 5 del d. lgs n. 5 del 2003 (La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera).

La modifica legislativa ha tenuto conto dal punto di vista dogmatico dei rilievi critici che erano stati mossi al generale divieto per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari e risponde alla ormai pacificamente riconosciuta funzione di indispensabile complemento e completamento della tutela cautelare nell'ambito della tutela giurisdizionale e per realizzare il principio di effettività di quest'ultima (cfr. ad esempio in ambito eurounitario la sentenza della Corte di Giustizia del 19 giugno 1990, C-213/89, *Factortame Ltd.*), e da ultimo intende allineare la disciplina italiana dell'arbitrato a quanto previsto negli ordinamenti europei, che da tempo riconoscono in capo agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari. Sotto questo profilo, dunque, la riforma del cpc rende maggiormente attrattivo lo strumento arbitrale anche per soggetti e investitori stranieri. Ed a tale modifica legislativa in tema di misure cautelari nel corso dell'arbitrato ha ritenuto, doverosamente, di adeguarsi anche la Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano in sede di revisione del proprio Regolamento.

Ulteriori interventi della legge di delega sono stati rivolti a razionalizzare la disciplina dell'arbitrato rituale. A tale scopo è stata prevista in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte di appello dichiara l'efficacia del lodo straniero avente contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi sorti sul tema; è stata attribuita alle parti, nel caso di decisione secondo diritto, il potere di individuare e scegliere la legge applicabile al merito della controversia; e, da ultimo, è stato ridotto a sei mesi il termine cosiddetto "lungo" (in mancanza di notificazione del lodo arbitrale) per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo, allineandolo al regime previsto per la sentenza civile dall'articolo 327, comma 1, c.p.c. in una prospettiva di maggiore uniformazione del regime temporale di impugnazione avverso due tipologie di provvedimenti equivalenti.

Ancora, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, è stato previsto di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 ss. c.p.c. abrogati dalla riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di quest'ultima normativa. Il tutto prevedendo altresì la reclamabilità dell'ordinanza emanata dagli arbitri che provvede sulla richiesta di sospensione della delibera assembleare.

Infine, anche per dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 luglio 2013, n. 223, è stata disciplinata la *translatio iudicii* tra giudizio ordinario e arbitrato e nella corrispondente speculare ipotesi.

E' evidente che alcune di queste disposizioni sono di applicazione inderogabile ed in particolare sono inderogabili i principi generali, per cui il nuovo Regolamento ha accolto i principi generali della legge di delega anche perché espressione di disposizioni meritevoli di condivisione e ciò anche con riguardo al punto 17 dell'art. 1 e cioè alle modalità telematiche del processo civile che ormai sono divenute irrinunciabili anche per quello arbitrale che potrà essere disciplinato in analogia a quello ordinario, in riferimento: alla previsione che notifica della domanda di arbitrato da parte dell'attivante ai convenuti e da parte dei convenuti alle controparte debba avvenire per via telematica e che anche il successivo deposito della attestazione di avvenuta notifica, dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo presso la Segreteria della Camera Arbitrale esclusivamente con modalità telematiche, per mezzo di pec, ma anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa vigente e che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione (punti a b c); alla previsione del divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo (punti d e).

Quanto alle modalità di gestione delle udienze il nuovo Regolamento ha ritenuto più rispondente al carattere del giudizio arbitrale, fondato sulla clausola compromissoria e indirizzato in via preventiva ad una soluzione bonaria della controversia, la previsione che, in via principale, le udienze avvengano in presenza presso la sede della Camera Arbitrale, salva però diversa decisione del Tribunale arbitrale, in accordo con le parti, formalizzata in via preventiva, ma anche con riguardo a singole udienze, per la tenuta di udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza, senza la presenza del segretario e con la redazione di un resoconto da parte dell'arbitro o del Presidente del collegio arbitrale ovvero per la tenuta delle udienze in sede diversa dalla sede della Camera di Commercio, anche in tal caso senza la presenza del Segretario.

Onde adeguare il procedimento arbitrale alla nuova disciplina prevista dalla Riforma del cpc il Nuovo Regolamento ha introdotto altresì la previsione che la mancata assistenza del Segretario alle udienze in presenza nella sede della Camera di Commercio non può mai determinare la nullità del procedimento dovendosi in tal caso fare riferimento al resoconto dell'arbitro o del Presidente del Consiglio arbitrale ovvero alla registrazione dell'udienza sull'accordo delle parti e quella per cui le parti si possano accordare, anche su richiesta dell'arbitro e degli arbitri, per la sostituzione della udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dall'arbitro o dagli arbitri (punti l, m, n).

Quanto alla possibilità di costituzione tardiva del convenuto, il nuovo Regolamento ha ritenuto di mantenere ferma la formulazione dell'art. 9 del vecchio Regolamento che esclude la costituzione tardiva per motivi di economia processuale che impongono la concentrazione e la celerità del giudizio arbitrale, senza che ciò possa determinare violazione della regola del contraddittorio, poiché la parte, accettando preliminarmente il regolamento, non può poi dedurre alcuna nullità. D'altronde la inefficacia della costituzione tardiva è prevista anche dalla Legge di Riforma del cpc sempre per motivi di economia processuale e di celerità del giudizio che costituisce uno dei cardini del "giusto processo".

Sono stati previsti lo snellimento delle procedure di pagamento, onde evitare duplicazione di passaggi e la migliore specificazione dei compensi mediante scorporo, per trasparenza, delle voci accessorie, nonché la predisposizione di nuove tariffe, differenziate in relazione a particolari procedure, quali ad esempio l'arbitrato abbreviato o semplificato e per i nuovi servizi introdotti e gli onorari per l'arbitro unico o il collegio arbitrale e per il CTU. Sono nel frattempo state predisposte anche nuove modalità di pagamento del bollo tramite procedure elettroniche e semplificazioni e snellimenti delle operazioni.

Pur comprendendo che è difficile ottenere la disponibilità di arbitri altamente qualificati con compensi modesti si è cercato in ogni caso di non superare il tetto del contributo unificato così da rendere competitivo l'arbitrato rispetto al giudizio civile anche sotto tale profilo.

Sono stati aggiornati i modelli di clausole compromissorie – che sono allegate al nuovo regolamento – anche per l'adeguamento alle modifiche legislative sopravvenute con la collaborazione delle categorie professionali onde rendere più appetibile l'arbitrato e diffondere la sua cultura.

E' stata infine esaminata la questione della riservatezza unitamente a quella del trattamento dei dati personali per la Camera di Commercio e della informativa sulla privacy, sulla base dello scritto che ha inviato la Professoressa Valeria Caredda, ordinario di diritto privato dell'Università di Cagliari e componente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano. Questo Consiglio, tenuto conto della circostanza che - come già riconosciuto da questo Consiglio in altre circostanze - la Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano è inserita organicamente nella Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, la quale deve garantire strutture e mezzi alla Camera arbitrale, che non ha altre forme di finanziamento oltre i proventi derivanti dalle attività erogate, e fornisce alla Camera arbitrale anche le strutture per la raccolta e la registrazione dei dati personali, ha concordato sul fatto che la Camera di Commercio assume la funzione di titolare del trattamento dei dati relativi alle procedure di arbitrato. D'altra parte, la Giunta della Camera di Commercio ha approvato con deliberazione n. 36 del 14 maggio 2019 un regolamento contenente il Modello organizzativo, ruoli e sistema di

responsabilità in materia di privacy dal quale risulta che titolare del trattamento dei dati personali sia l'ente Camera di Commercio, in particolare nell'organo della Giunta camerale e, considerata l'organizzazione amministrativa dell'ente, sono stati individuati i delegati del titolare nel Segretario Generale e nei singoli Responsabili delle unità dirigenziali. Questi ultimi applicano la normativa privacy, garantiscono l'informativa e istruiscono le richieste di esercizio dei diritti e i reclami; possono a loro volta autorizzare al trattamento i Responsabili delle unità organizzative e i loro dipendenti, i quali dunque assumono la qualità di soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies. Tali soggetti trattano i dati nel rispetto dei principi del GDPR e limitatamente a quanto stabilito dalle istruzioni del titolare e dei suoi delegati, nonché dal regolamento citato; in particolare, quest'ultimo prevede che forniscano l'informativa secondo i modelli predisposti dall'unità organizzativa competente e ne conservino copia. Per quanto concerne gli altri soggetti che nel corso della procedura arbitrale trattano dati personali in esecuzione del mandato ricevuto, come arbitri e consulenti tecnici nominati dalla Camera arbitrale, si può ritenere che, in quanto soggetti autonomi ed estranei rispetto alla Camera di Commercio e alla Camera arbitrale, essi possano ricoprire la qualità di titolari e/o responsabili del trattamento.

Infine si è convenuto sulla opportunità di una migliore specificazione del dovere di riservatezza tenuto conto della particolare esigenza di riservatezza delle parti che accedono alla procedura arbitrale.

9. Nuovi servizi anche per gli ingegneri e opportunità di lavoro.

Con il nuovo Regolamento, come h già detto, è stata studiata la possibilità di ampliare anche i servizi offerti dalla Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano, onde renderli più variegati ed appetibili, in analogia a quanto avviene per altre Camere Arbitrali, predisponendo altresì un testo di Convenzione Arbitrale con servizi aggiuntivi in materia di arbitrati ad hoc, quali, oltre alla nomina degli arbitri, consulenze sui costi, organizzazione delle udienze, gestione delle consulenze tecniche e gestione economica del procedimento. Nell'ambito di tali nuovi servizi, la Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano, attraverso i propri organi previsti dallo Statuto, in particolare, oltre ad amministrare i procedimenti di Arbitrato secondo il Regolamento, su istanza delle parti nomina gli Arbitri e designa gli Arbitratori, i Consulenti tecnici e i Periti in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento. Inoltre, nomina gli Arbitri e offre i servizi previsti dalla Procedura per gli Arbitrati condotti secondo il Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (Uncitral).

E' previsto che, in caso di emergenza sanitaria o di altri eventi eccezionali, lo svolgimento della seduta del Consiglio della Camera Arbitrale può avvenire con la partecipazione di uno o più

componenti “da remoto” tramite una piattaforma informatica preventivamente concordata, ferma la presenza in sede del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario.

E' offerto anche il Servizio di Arbitraggio: a) Le parti, con domanda anche congiunta, possono chiedere la nomina di uno o più Arbitratori con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale. b) La domanda, indirizzata alla Segreteria della Camera Arbitrale, deve contenere la generalità delle parti e dei loro rappresentanti, se nominati, l'esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati. c) L'Arbitratore od i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dal Consiglio Arbitrale. d) All'Arbitraggio si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento. e) L'Arbitraggio deve concludersi nel termine di giorni 180 dalla nomina dell'Arbitratore. f) Qualora previsto nell'atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione della società verrà devoluta ad uno o più Arbitratori, nominati dal Consiglio Arbitrale. Il medesimo Consiglio Arbitrale, se previsto nell'atto costitutivo, provvederà alla nomina del Collegio avanti il quale proporre reclamo avverso la decisione assunta, nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso. In difetto di previsione, il Consiglio Arbitrale nominerà un Collegio costituito da tre Arbitratori, che dovranno rispettare il termine di cui al precedente punto e).

E' offerto pure il nuovo Servizio di Perizia contrattuale: a) Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un Perito o di un Esperto, con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti. b) La domanda deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, nonché l'esposizione dei fatti e l'allegazione dei relativi documenti e la specifica indicazione dell'oggetto della constatazione o dell'accertamento. c) La domanda presentata da una parte deve essere comunicata all'altra, a cura della Segreteria, entro 10 giorni dal ricevimento. La parte convenuta può aderire alla domanda, sia formulando alla Segreteria il proprio consenso per iscritto, che esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria, da depositarsi presso la Segreteria nel termine di 10 giorni. d) La mancata adesione dell'altra parte non incide sulla validità del procedimento. e) Il Perito o l'Esperto sono nominati dal Consiglio Arbitrale tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla natura della perizia da effettuare. f) La perizia deve essere conclusa nel termine di 60 giorni dalla nomina del Perito o Esperto, fatte salve eventuali motivazioni o cause di forza maggiore come documentate dal Consulente nella comunicazione di slittamento dei termini di deposito. g) La perizia è trasmessa all'indirizzo PEC della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. La Segreteria, entro 10 giorni, comunica alle parti l'avvenuto deposito della perizia. Il Consiglio arbitrale liquida le spese del procedimento peritale in base al Tariffario allegato al

Regolamento. h) Il versamento delle spese del procedimento peritale, a carico delle parti del procedimento arbitrale, costituisce condizione sospensiva per l'invio della copia della perizia a ciascuna parte e per l'acquisizione della perizia agli atti del procedimento arbitrale.

Il Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano ha predisposto un elenco di arbitri di elevato livello e dotati di requisiti di competenza, indipendenza ed onorabilità con indicazione della specializzazione di ciascuno di essi, che svolgono la professione di avvocati, commercialisti e ingegneri e che, se richiesti, potrebbero anche essere nominati periti nell'ambito del servizio di perizia contrattuale. Gli arbitri compresi nell'elenco pubblicato sulla pagina Arbitrato del sito della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano hanno per la maggior parte partecipato ai seminari di formazione organizzati dal Consiglio della Camera arbitrale in collaborazione con l'Università di Cagliari, il Collegio dei Notai, l'Ordine degli Avvocati, l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e l'Ordine degli Ingegneri. Il Consiglio della Camera Arbitrale può operare la nomina anche al di fuori del proprio Elenco in caso di materia altamente specialistica ovvero di mancanza di adeguate professionalità all'interno dell'Elenco in relazione all'oggetto dell'Arbitrato.

La Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano offre infine anche i nuovi servizi di Arbitrato Internazionale, Arbitrato d'urgenza, Procedura accelerata e Arbitrato on line.

Ci si augura che le modifiche apportate, i nuovi servizi offerti anche nell'ambito dell'arbitrato ad hoc, la creazione di un elenco di arbitri selezionati e già esperti nell'ambito dell'arbitrato amministrato, la possibilità di esperire l'arbitrato on line e comunque di svolgere udienze a distanza, l'arbitrato accelerato, il contenimento dei costi, la introduzione dell'arbitrato internazionale, siano tutte opzioni che possano indurre a preferire l'arbitrato rispetto alla giustizia ordinaria e che quindi la recente pubblicazione del Nuovo Regolamento spinga le associazioni di categoria a promuovere lo strumento dell'arbitrato che fino ad oggi ha avuto ben poco impulso in Italia, specie nel Sud e nelle isole dove la giustizia statale funziona peggio eppure l'arbitrato ha più difficoltà a decollare.

Oristano, 5 ottobre 2023.

Grazia Corradini –

Presidente del Consiglio e della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano

ORE 10,30 LECTIO MAGISTRALIS – PROF. AVV. CARLO IBBA



Profilo del Prof. Avv. Carlo Ibba

Si è laureato in Giurisprudenza nell'Università di Cagliari, con il punteggio di 110/110 e lode, discutendo una tesi sui contratti internazionali.

Dal 26.9.1983 al 31.10.1992 è stato ricercatore di Diritto commerciale presso l'Istituto giuridico dell'Università di Sassari. Dal 1.11.1992 al 31.5.2000 è stato professore associato di Diritto commerciale, prima presso la Facoltà di Giurisprudenza e successivamente presso la Facoltà di Economia, dell'Università di Sassari. Dal 1.6.2000 è professore di ruolo di prima fascia di Diritto commerciale nella Facoltà di Economia (ora, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali) dell'Università di Sassari, di cui è stato Preside dal 1.11.2000 al 31.10.2003 e Vicepreside sino al 2012.

Dal 16.4.1982 è iscritto all'albo dei procuratori, e dal 27.4.1988 a quello degli avvocati, presso l'Ordine degli avvocati di Oristano. Dal 27.5.2005 è altresì iscritto all'albo speciale degli avvocati cassazionisti. Da oltre quarant'anni esercita la professione forense in tutto il campo del diritto commerciale e del diritto civile patrimoniale in genere.

Dal 1998 è stato Consigliere della Filiale della Banca d'Italia in Oristano, fino alla chiusura di questa nel 2009; dal 2005 al 2012 è stato Consigliere, e dal 2009 al 2012 Vicepresidente, della Camera arbitrale istituita presso la Camera di commercio di Sassari.

Dal 10.9.2015 al 24.7.2017 è stato Presidente della Società di gestione dell'aeroporto di Cagliari (Sogaer s.p.a.).

E' stato componente di una Commissione di studio sullo statuto della Società europea istituita presso il Ministero degli Affari comunitari, nonché della Commissione di studio per il sistema di qualificazione delle imprese istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Fa parte del Comitato scientifico di "Tertjus - Osservatorio di Diritto del terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale".

Nell'ambito dell'attività didattica, ha tenuto corsi nei settori disciplinari del Diritto commerciale (IUS/04) e del Diritto privato (IUS/01) presso le Università di Cagliari e di Sassari. In quest'ultima tiene attualmente il corso di Diritto commerciale avanzato.

Ha vinto il Premio di produttività scientifica conferito dall'Università degli studi di Sassari nel 2007 e, in occasione dei 450 anni dell'Ateneo, nel 2012.

Dopo essere stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi (Università di Sassari), e successivamente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto commerciale (Università di Roma "Tor Vergata"), dal 2014 fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea" (Università di Roma "Sapienza").

Fondatore di "Orizzonti del Diritto commerciale – Associazione italiana dei professori universitari di Diritto commerciale" nonché, dal luglio 2010 al luglio 2015, componente del Consiglio direttivo. E' componente del Consiglio direttivo della "Fondazione Giorgio Oppo".

Per quel che concerne l'attività scientifica, che si sostanzia nella collaborazione alle principali riviste giuridiche nazionali in campo civilistico e commercialistico, nei primi anni successivi alla laurea ha svolto una ricerca avente ad oggetto il rapporto fra professioni intellettuali e istituti del diritto commerciale, i cui risultati sono stati pubblicati sulla "Rivista di diritto civile" (in varie sezioni, negli anni 1982, 1983 e 1985) e poi trasfusi nel volume dedicato alle professioni intellettuali nella "Giurisprudenza sistematica civile e commerciale" fondata da Bigiavi (Utet, 1987). Ha poi rivolto la sua attenzione allo studio degli enti societari di diritto speciale e singolare, con particolare riguardo al rapporto fra legge e autonomia privata nella nascita e nello svolgimento di rapporti societari instaurati "ex lege", ovvero costituiti contrattualmente e poi "legificati". Tali studi sono sfociati, oltre che in alcuni saggi preliminari, nella pubblicazione di due opere monografiche, la prima concernente le sole società di fonte legale ("Le società 'legali'", pubblicata in edizione provvisoria nel '90 presso la Gallizzi di Sassari ed in edizione definitiva nel '92 presso la Giappichelli di Torino), la seconda avente ad oggetto, più ampiamente, tutta l'area degli enti societari di diritto singolare ("Gli statuti singolari", Utet, 1992, contributo al volume VIII del "Trattato delle s.p.a." diretto da Colombo e Portale). Successivamente si è occupato dell'istituto della società a responsabilità limitata unipersonale, al quale ha dedicato un volume monografico con struttura di commentario apparso nei "Quaderni di diritto commerciale europeo" a cura di Angelici e Marasà (Giappichelli, 1995), una "voce" enciclopedica e numerosi lavori collaterali. Del 1997 è l'uscita del volume "Il registro delle imprese", per i tipi della Utet, opera monografica di cui è coautore insieme a Giorgio Marasà. Del

2002 - dopo numerosi lavori in materia di società professionali, riforma delle libere professioni, privatizzazioni, società miste, riforma delle omologhe e altro - quella del volume “Le società di avvocati” (Giappichelli), di cui è coautore insieme a R. Baratta, V. Ficari, G. Marasà, N. Riccardelli, G. Scognamiglio e M. Stella Richter. Del 2004 quella dell’opera collettanea “La nuova s.r.l. – Prime letture e proposte interpretative” (Giuffrè), da lui coordinata insieme a F. Farina, G. Racugno e A. Serra. Nel 2006 ha pubblicato il volume “La pubblicità delle imprese” (Cedam). Gli anni successivi sono stati prevalentemente incentrati sullo studio della riforma sostanziale e processuale del diritto delle società di capitali, della riforma della legge fallimentare, delle società a partecipazione pubblica (prima e dopo il testo unico Madia), del codice del terzo settore, del codice della crisi e dell’insolvenza e dei più recenti sviluppi del sistema pubblicitario basato sul registro delle imprese.

In tutti i campi appena indicati ha tenuto numerose relazioni a convegni ed ha elaborato numerosi saggi editi, in particolare sui seguenti temi: a) in campo societario sul rapporto fra potere e responsabilità; sul contenuto e i limiti dell’autonomia statutaria; sul regime dell’unipersonalità; sulla disciplina transitoria; sull’interpretazione degli statuti societari; sul rapporto fra soci e amministratori di s.r.l. nelle decisioni gestorie; sulla disciplina semplificata dei conferimenti in natura nella s.p.a.; sullo scioglimento del vincolo sociale nelle società cooperative; sui riflessi della riforma societaria in ordine al sistema di pubblicità delle imprese e in ordine alle società a statuto speciale o singolare, sui problemi attuali dell’informazione societaria; b) riguardo alle società a partecipazione pubblica, sull’evoluzione della legislazione speciale che le concerne e in particolare sui problemi attinenti alla giurisdizione in ordine alle azioni di responsabilità degli amministratori; sull’opzione per il sistema dualistico; sul rapporto tra forma societaria e diritto pubblico; sulle disposizioni limitative delle partecipazioni pubbliche; sulla tutela delle minoranze; sul problema dell’assoggettabilità alle procedure concorsuali; sulle società in house; sulle società cui è affidata la governance del mercato dell’energia elettrica; c) in materia di enti del terzo settore, sul loro regime pubblicitario e su limiti e controindicazione della loro soggezione a norme e istituti propri del diritto societario; d) nel settore delle procedure concorsuali: sul presupposto soggettivo del fallimento, sul fallimento dell’impresa cessata, sull’impresa familiare nel fallimento, sui profili pubblicitari della nuova legge fallimentare, sul così detto diritto societario della crisi e sulle modifiche apportate al codice civile dal codice della crisi e dell’insolvenza; e) quanto al registro delle imprese, sui profili pubblicitari delle domande giudiziali relative a cessioni di quote; sulla pubblicità dei patrimoni destinati; sulla pubblicità degli atti in lingua straniera; sulla pubblicità delle reti d’imprese; sulla difformità fra dati iscritti e dati reali; sugli effetti della pubblicità.

Nel 2009 è stata pubblicata, presso i tipi della Giappichelli, un'opera collettanea da lui curata sui "Profili della nuova legge fallimentare"; mentre è del 2011 la pubblicazione, ancora con Giappichelli, di un'altra opera collettiva, da lui curata insieme a Maria Chiara Malaguti e Alberto Mazzoni, dedicata a "Le società 'pubbliche'": e del 2019 la pubblicazione per i tipi della Giuffré Francis Lefebvre, nei "Quaderni di Giurisprudenza commerciale, del volume da lui curato su "Le società a partecipazione pubblica a tre anni dal testo unico".

Nel 2012 è stata pubblicata la seconda edizione del volume "La pubblicità delle imprese" (Cedam). Ha poi diretto, in collaborazione con Ivan Demuro, due opere collettanee, la prima sul sistema di pubblicità legale delle imprese ("Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione", Giappichelli, 2017), la seconda sulle società pubbliche ("Le società a partecipazione pubblica" - Commentario tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017, Zanichelli, 2018).

Con il professor Giorgio Marasà ha diretto il "Trattato delle società a responsabilità limitata", per i tipi della Cedam, di cui sono stati pubblicati, fra il 2009 e il 2015, quattro volumi. Con lo stesso autore ha curato l'opera collettanea "Le società a responsabilità limitata", integralmente pubblicata in tre volumi, nel 2020, con l'editore Giuffré Francis Lefebvre, per complessive 3.000 pagine.

Nel 2021 ha pubblicato l'opera monografica "Il registro delle imprese", inserita nel "Trattato di diritto privato" a cura di Iudica e Zatti, sempre per i tipi della Giuffré Francis Lefebvre.

Con i professori M. Miola, G. Scognamiglio e M.S. Spolidoro dirige la collana di monografie "Studi di diritto dell'impresa", edita da Giappichelli. Fa inoltre parte del Comitato scientifico della Collana del Dipartimento di Management (Area di diritto commerciale e di diritto privato dell'economia) dell'Università di Torino.

Fa parte della Direzione della "Rivista di diritto civile" e della Rivista "Orizzonti del diritto commerciale" (ODC-Rivista, edita dall' Associazione italiana dei professori universitari di Diritto commerciale), del Comitato editoriale della "Rivista di diritto privato" (Kluwer-Ipsa; ora Cacucci), della Direzione della "Rivista italiana di Diritto del turismo" (Franco Angeli) e del Comitato scientifico di "Munus - Rivista giuridica dei servizi pubblici" (Editoriale scientifica), della "Rivista di diritto dell'impresa" (Edizioni scientifiche italiane) e della "Rivista giuridica sarda" (Giuffré; ora AV). E' stato altresì membro della Direzione di "Studium oeconomiae" (Cedam) e del Comitato di Direzione di "Diritto del turismo" (Ipsa). Dal 2002 al 2012 ha fatto parte dei collaboratori alla Direzione della "Rivista di diritto civile" (Cedam).

E' referee o Componente del comitato per la valutazione delle seguenti riviste: "Banca borsa tit. cred.", "Giurisprudenza arbitrale", "Giurisprudenza commerciale", "Nuova giurisprudenza civile commentata", "Osservatorio del diritto civile e commerciale", "Rivista del notariato", "Rivista di diritto civile", "Rivista di diritto societario". E' stato revisore sia nella VQR 2004-2010, sia nella VQR 2011-2014. Ha partecipato come relatore a numerosissimi convegni scientifici nazionali e internazionali su svariati temi di diritto dell'impresa, diritto della crisi d'impresa, diritto societario, diritto industriale.

E' autore di 188 lavori editi.

CARLO IBBA

La clausola arbitrale: profili generali, contenuto e interpretazione

1.- Premessa.

Nel preparare questa lezione mi sono imbattuto in un volume sulla clausola compromissoria che inizia con la citazione di un giurista di qualche secolo fa la cui frase, tradotta dal latino, afferma che per coloro che litigano in giudizio è più facile sperare nella fine della vita che nella fine della controversia (*Litigantes facilius sperare possunt finem vitae, quam finem controversiae*).

Questo giurista scriveva, se non ricordo male, intorno al 1780, e può darsi che fosse un po' troppo pessimista ma, insomma, evidentemente il problema della durata dei processi esisteva già da allora. Parto da qui perché questo fa subito emergere una delle ragioni che possono indurre ad affidare la soluzione di una controversia, o di una serie di controversie, a un meccanismo non giurisdizionale qual è l'arbitrato. Una delle ragioni, perché certamente non è l'unica: un'altra, sicuramente, è quella di far sì che controversie che richiedono marcate conoscenze specialistiche siano decise da chi possiede queste conoscenze invece che da un giudice che, per forza di cose, dovendo occuparsi delle questioni giuridiche più varie non ha modo di specializzarsi in nessuna (argomento, questo, che a dire il vero non vale più in materia di società di capitali da quando le loro controversie sono state affidate ai Tribunali delle imprese).

Ricordo queste cose banalissime perché, come vedremo poi, potrebbero avere il loro peso in sede di interpretazione delle clausole, in applicazione del criterio interpretativo che valorizza la volontà delle parti e, dunque, lo scopo da esse perseguito con la redazione di una determinata clausola. Prima di arrivare al tema dell'interpretazione, però, rispettando l'ordine enunciato nel titolo tratterò innanzi tutto alcuni profili generali, relativi alla forma e al rapporto della clausola con il contratto in cui è inserita, e poi alcune questioni attinenti al suo contenuto.

2.- Profili generali.

L'art. 808 c.p.c. – sotto la rubrica “*Clausola compromissoria*” – stabilisce che “*Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri*”.

Diversamente da quel che fa l'art. 808-bis per le convenzioni d'arbitrato in materia non contrattuale, la norma non precisa che deve trattarsi di liti future ma l'interpretazione prevalente, e da condividere, è in questo senso. Ove la lite sia già sorta, dunque, l'atto che intenda sottrarne la

risoluzione al giudice ordinario sarà da qualificare correttamente come compromesso, e dovrà determinare, e non semplicemente rendere determinabile, la lite in questione, come espressamente richiede l'art. 807 c.p.c.

In ogni caso, quel che può devolversi alla competenza arbitrale è la cognizione su una controversia o più controversie e non altro. Parrebbe una cosa ovvia, eppure la Corte di Cassazione per ben due volte ha dovuto chiarire che *“in tema di esclusione del socio dalla società di persone, la presenza nello statuto di una clausola compromissoria non comporta l'attribuzione agli arbitri del potere di decidere l'esclusione del socio, ma solo la devoluzione a questi ultimi della cognizione sulla controversia conseguente all'adozione della delibera di esclusione”* (Cass. 2022/25297; e v. già Cass. 2009/5019).

Quanto alla forma, il secondo comma dell'art. 808 rinvia a quella richiesta per il compromesso dall'art. 807, che è la forma scritta *“a pena di nullità”*; tuttavia lo fa con una formulazione che lascia qualche margine di dubbio. Non si dice infatti che la clausola deve avere la stessa forma del compromesso, ma che *“deve risultare”* da un atto avente la forma del compromesso; e ciò ha fatto ritenere ad alcuni che la forma scritta sia richiesta, per la clausola arbitrale, ai fini della prova e non della validità, con la precisazione che *“tale prova può essere costituita da qualsiasi attestazione scritta circa la esistenza del mandato compromissorio, anche se successiva alla pattuizione ed a carattere meramente ricognitivo, purché attribuibile alle parti”* (così Cass. 1999/7048). In senso contrario si è osservato che la prescrizione dovrebbe avere il senso di assicurare alla scelta di derogare alla giurisdizione ordinaria quella ponderazione che è propria della forma scritta (cfr. Cass. 2022/15713). Accogliendo questa impostazione, ne deriverebbe che anche qualora questa forma non fosse richiesta a pena di nullità per il contratto cui si riferisce la clausola arbitrale, essa dovrebbe essere rispettata per la validità della clausola stessa.

Ciò non equivale a richiedere la necessaria contestualità delle dichiarazioni dei compromittenti: l'accordo può *“anche realizzarsi con lo scambio delle missive contenenti, rispettivamente, la proposta e l'uniforme accettazione, ex art. 1326 c.c., del deferimento della controversia ad arbitri”* (così ancora Cass. 2022/15713) oppure attraverso la richiesta di costituzione del collegio arbitrale e la relativa accettazione, purché entrambe in forma scritta (Cass. 2007/16332).

Altro problema di forma è quello inerente alla necessità di una specifica approvazione della clausola là dove faccia parte di condizioni generali di contratto. A prima vista la risposta affermativa parrebbe scontata, posto che la clausola compromissoria compare nell'elenco di clausole vessatorie contenuto nell'art. 1341, co. 2, c.c. (e v. anche 1342, co. 2). E' anche vero, però, che abbiamo a che fare con una clausola che, a ben vedere, non è vessatoria per uno dei contraenti come, non so, le clausole di esonero da responsabilità, di recesso unilaterale o simili, per le quali, se predisposte da

uno dei contraenti, è pienamente giustificato richiedere la specifica approvazione da parte dell'altro contraente, destinato a subirne gli effetti. La clausola arbitrale è sostanzialmente neutra, nel senso che non avvantaggia una parte a scapito dell'altra. Probabilmente per questo il legislatore aveva escluso espressamente la sua soggezione all'art. 1341 con riferimento all'arbitrato internazionale (art. 833, vecchio testo: *“la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile”*) e successivamente, con la legge-delega per la riforma del 2006, aveva previsto l'estensione di questa regola di esonero all'arbitrato interno; viceversa, l'estensione non è stata attuata e la norma di esonero per l'arbitrato internazionale è stata abrogata, per cui la clausola arbitrale è considerata vessatoria, con tutto quel che segue.

La giurisprudenza, comunque, è abbastanza rigorosa nel subordinare l'esigenza della specifica approvazione alle sole figure negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti. Si è così deciso, in particolare, che *“Non richiede la specifica approvazione per iscritto la clausola compromissoria contenuta in un contratto ultranovennale di locazione predisposto da uno solo dei due contraenti, ma con riferimento ad una singola vicenda negoziale ed a seguito delle trattative intercorse tra le parti, non potendo tale negozio qualificarsi come un contratto per adesione cui si applica la disciplina delle clausole vessatorie”* (Cass. 2020/27320; e v. anche Cass. 2023/4531).

Chiuso il discorso sulla forma, torniamo ancora all'art. 808 per qualche considerazione sulla natura della clausola arbitrale.

L'*incipit* del primo comma della norma evidenzia, in primo luogo, la – del resto ovvia – facoltatività della clausola (*“le parti [...] possono stabilire che...”*), che la configura, in sostanza, come un elemento accidentale rispetto al contratto cui si connette. Da ciò la così detta *accessorietà* della clausola stessa; accessorietà che permane anche quando la clausola sia documentalmente distinta dal contratto, essendo inserita in un atto separato.

Se la clausola è un elemento negoziale accessorio, ne discende che dovrebbe seguire le sorti del negozio principale. E questa era in effetti la regola originaria, osservata costantemente fino a circa un centinaio di anni fa, quando si riteneva che l'eventuale invalidità del contratto avrebbe importato anche l'invalidità della clausola, e da ciò si ricavava l'esclusione della giurisdizione arbitrale ogni volta che venisse invocata l'invalidità del contratto, posto che se gli arbitri avessero dichiarato nullo il contratto avrebbe con ciò sancito la nullità della clausola, facendo così venir meno il fondamento del loro potere di decidere.

Il ragionamento venne poi messo in discussione e infine decisamente superato con l'affermazione del così detto principio di autonomia, in virtù del quale la clausola mantiene la sua efficacia e

operatività anche qualora venga invocata la nullità del contratto cui essa accede, sicché in tal caso gli arbitri mantengono il potere di decidere della validità del contratto.

Questo a due condizioni. La prima è che il contratto nel quale è inserita la clausola *possa dirsi esistente*: del tutto ovvio è, dunque, che la clausola arbitrale inserita in una convenzione di lottizzazione mai perfezionatasi non possa naturalmente produrre alcun effetto (è il caso recentemente esaminato da Cass. 2023/6477). La seconda è che non sussistano, per così dire, vizi *a monte del contratto*; vizi, cioè, esterni al contratto stesso e comuni alla clausola. Al riguardo ricordo una vicenda in cui la clausola compromissoria era contenuta in un contratto d'appalto (l'appalto di un servizio pubblico), stipulato a seguito di un atto di aggiudicazione che poi era stato annullato: qui la Cassazione rilevò che l'annullamento dell'aggiudicazione faceva venir meno il potere del Comune di stipulare il contratto con l'apparente aggiudicatario e di pattuire la relativa clausola compromissoria, con conseguente esclusione dell'operatività della clausola stessa: Cass. 2005/2529).

Al di là di casi del genere, ripeto, la clausola resta valida pur se inserita in un contratto invalido. Ciò, naturalmente, salvo che la clausola sia nulla *intrinsecamente*, ossia per vizi propri. Così, ad esempio, una clausola arbitrale inserita nello statuto di una società commerciale che non rispetti le prescrizioni sulla nomina degli arbitri (art. 36 d.lgs. 5/2003, e, dopo la riforma Cartabia, art. 838-*bis* c.p.c., secondo cui, “*a pena di nullità*”, il potere di nomina di tutti gli arbitri “*deve essere affidato a un soggetto estraneo alla società*”), è nulla perché di per sé viziata, e dunque non può certo salvarla la sua autonomia dal contratto cui accede. A questo proposito ricordo che si è a lungo discusso, negli anni successivi all'introduzione di questa regola, se la nullità della clausola riconducesse la lite alla giurisdizione ordinaria o invece – secondo la così detta tesi del doppio binario – a un arbitrato di diritto comune (anziché allo speciale arbitrato societario). Lo ricordo aggiungendo che la giurisprudenza di legittimità, ormai da diversi anni, si è consolidata nel primo senso (cfr. ad es. Cass. 2018/25610; Cass. 2018/10399; Cass. 2017/23550).

Chiudo la digressione e torno al principio di autonomia, che dal 1994 è stato codificato nel secondo comma dell'art. 808 c.p.c., secondo cui “*la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce*”. L'enunciato chiarisce bene come l'autonomia si espliciti solo là dove siano in gioco problemi di validità, mentre per il resto continua a operare l'accessorietà, a cominciare dal profilo concernente la capacità di stipulare la clausola arbitrale. Al riguardo l'art. 808, co. 2, parte finale, dopo aver enunciato il principio di autonomia stabilisce che “*tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende anche il potere di convenire la clausola compromissoria*”. Questa previsione è stata inserita con la riforma del 1994, quando ancora era diffusa la tesi che vedeva nella clausola un negozio eccedente l'ordinaria amministrazione; ora invece è pacifico che si tratti di un atto di straordinaria amministrazione solo

nel caso in cui lo sia anche il contratto cui accede, mentre sarà di ordinaria amministrazione in caso contrario: *accessorium sequitur principale*, insomma.

Il diverso campo applicativo dei due principi – l’accessorietà come regola, l’autonomia come eccezione circoscritta ai problemi di validità – non sempre è coerentemente tenuto fermo dalla giurisprudenza, che in qualche caso tende a dilatare ingiustificatamente il principio di autonomia.

Così, ad esempio, non mi convince per niente l’orientamento – diffuso anche nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui, in ragione del principio di autonomia, *“la clausola [arbitrale] contenuta nel preliminare non viene meno per effetto della conclusione del definitivo, a prescindere dalla sua mancata riproduzione in tale ultimo contratto”* (Cass. 2020/1439; Cass. 2011/22608, entrambe relative a contratti preliminari di compravendita di immobili da costruire). Non mi convince perché in casi del genere non è in gioco un problema di validità bensì un problema di interpretazione della volontà delle parti, da risolvere mediante applicazione delle normali regole di interpretazione dei contratti (art. 1362 ss. c.c.), sulla base delle quali dovrà verificarsi se la mancata riproduzione della clausola nel contratto definitivo sia il frutto di un mutamento di indirizzo dei contraenti sul punto oppure no. Del tutto arbitrario mi pare invece ritenere – sempre invocando come un *mantra* il principio di autonomia – che, una volta inserita la clausola arbitrale in un preliminare di compravendita, *“le parti [potranno] porla nel nulla solo mediante una manifestazione di volontà specificamente diretta a tale effetto”*, perché in caso contrario *“l’efficacia della clausola compromissoria verrebbe posta automaticamente nel nulla alla stipula definitivo, in pregiudizio della sua autonomia”* (Cass. 2020/1439; e sulla sua scia, da ultimo, Trib. Brescia 11 novembre 2022). Dicendo questo si trascura che le parti hanno un modo semplicissimo per impedire che la clausola sia posta nel nulla: basta inserirla nel definitivo, come tutte le altre pattuizioni destinate a regolare il rapporto da questo nascente. Non capisco, dunque, perché debba ritenersi necessaria una previsione espressa e non possa ritenersi, invece, che la mancata introduzione della clausola nel definitivo costituisca un *“comportamento [delle parti] posteriore alla conclusione del contratto”* preliminare ed espressivo della loro comune intenzione di non sottoporre agli arbitri le controversie eventualmente originate dal contratto definitivo (art. 1362, co. 2).

3.- Il contenuto.

Venendo ora a parlare del contenuto, mi soffermerò qui non sul contenuto necessario (nomina degli arbitri o indicazione del loro numero e del modo di nominarli: art. 809), ma su alcuni contenuti eventuali della clausola. Eventuali, ma che è senz’altro opportuno inserire per evitare che sorgano poi dubbi interpretativi una volta che la clausola debba essere applicata.

Mi riferisco in particolare alle alternative fra arbitrato rituale e irrituale e fra arbitrato di diritto e di equità, riguardo alle quali è bene che le parti facciano una scelta e la esprimano con la massima chiarezza nella clausola arbitrale, cosa che a dire il vero non sempre accade.

Sotto il primo profilo va ricordato che fino a una ventina d'anni fa non dominava forse più come un tempo ma certamente esisteva ancora uno sfavore per la giurisdizione arbitrale; sfavore che dava luogo al diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui – in caso di dubbio interpretativo circa la natura rituale o irrituale di un arbitrato – era corretto propendere per la seconda. Una delle ultime pronunce a seguire questo orientamento è stata Cass. 2005/1398, la cui massima – dopo aver ricordato che *“ricorre la fattispecie dell'arbitrato rituale quando sia stata demandata agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, integrandosi, per converso, l'ipotesi dell'arbitrato libero quando il collegio arbitrale sia stato investito della soluzione di determinate controversie in via negoziale”* – puntualizza che [si deve] *“in ogni caso optare, ove residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti, per l'irritualità dell'arbitrato in ragione della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, che introduce una deroga alla competenza del giudice ordinario”*.

La sentenza è del 2005. Da diversi anni, però, le idee sul rapporto fra arbitrato e giurisdizione ordinaria stavano cambiando: stava venendo meno lo sfavore di fondo per l'arbitrato e andava anzi diffondendosi la consapevolezza dell'importanza di un rafforzamento di questo istituto anche con la finalità di deflazionare l'intasatissima giustizia ordinaria. Il cambiamento emerge con la riforma del 2006 e si riflette anche sul rapporto fra arbitrato rituale e irrituale: l'introduzione dell'art. 808-ter, per così dire, rovescia le posizioni. Affinché una determinata controversia possa essere *“definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale”*, infatti, la norma richiede che le parti lo stabiliscano *“con disposizione espressa per iscritto”*, *“in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis”* (la norma che ricollega al lodo rituale gli effetti della sentenza) e aggiunge che *“altrimenti si applicano le norme del presente titolo”*.

Ho detto che si rovesciano le posizioni perché la norma – com'è stato autorevolmente notato (da Laura Salvaneschi) – chiarisce in sostanza che *“quando i privati scelgono la via dell'arbitrato si deve normalmente intendere, a prescindere dalle espressioni utilizzate, che gli stessi abbiano voluto l'arbitrato rituale, restando del tutto residuale e legata a una manifestazione espressa di volontà derogatoria la via dell'arbitrato irrituale”*.

E la Corte di Cassazione è stata rapidissima a rimarcare questa nuova *“ottica interpretativa”*. In una pronuncia di poco successiva alla riforma del 2006, e che ancora non applica il diritto riformato, ha infatti subito affermato che, *“costituendo l'arbitrato irrituale un istituto atipico, derogatorio dell'istituto tipico regolato dalla legge [e] sfornito delle garanzie all'uopo previste dal legislatore, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o*

dalla clausola compromissoria, il deferimento ad arbitri della soluzione di determinate controversie costituisce normalmente espressione della volontà delle parti di fare riferimento all'istituto tipico dell'arbitrato regolato dal codice di rito civile”, ossia quello rituale (Cass. 2008/3933).

Nonostante questo orientamento destinato a operare nei casi dubbi, comunque, per evitare ogni incertezza interpretativa è sempre consigliabile indicare con chiarezza nella clausola se l'arbitrato prescelto è rituale o irrituale (da questo punto di vista, forse anche la clausola-tipo per arbitrato irrituale che compare in calce al *Regolamento della Camera arbitrale di Cagliari-Oristano* meriterebbe di essere ritoccata e resa più chiara).

Allo stesso modo, è bene indicare se si tratta di un arbitrato di diritto o di equità. Anche qui soccorre una presunzione, questa volta dettata espressamente nell'art. 822, secondo cui “*Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità*”; per la legge, dunque, l'arbitrato secondo diritto è la regola, quello secondo equità l'eccezione. E' discusso però se la scelta per l'arbitrato di equità debba essere formulata in modo esplicito o no, posto che il sintagma “*con qualsiasi espressione*” che compare nella norma si presta a essere interpretato in entrambi i sensi. Si può comunque raccomandare la massima chiarezza, ad esempio non affidando la scelta alla pur diffusa espressione secondo cui gli arbitri decidono “*quali amichevoli compositori*”, sul cui significato si registrano le opinioni più svariate: secondo alcuni essa indicherebbe la propensione, appunto, per un arbitrato d'equità, secondo altri per un arbitrato irrituale, secondo altri ancora per una soluzione transattiva.

Per completezza aggiungo che nel citato *Regolamento della Camera arbitrale di Cagliari-Oristano* è stabilito che, salvo espressa scelta delle parti in senso contrario, le controversie saranno decise mediante arbitrato rituale (art. 1, co. 2) secondo diritto (art. 3, co. 1). Occorre una scelta espressa, dunque, là dove si voglia optare per un arbitrato irrituale e/o per un arbitrato secondo equità.

Con questo abbiamo toccato un altro dei possibili contenuti della clausola arbitrale, sul quale peraltro non ho il tempo di soffermarmi, ossia l'opzione per un arbitrato amministrato, che va diffondendosi sempre più – mi pare – anche perché di solito consente un contenimento dei costi, in virtù delle tariffe contenute nei Regolamenti delle varie Camere arbitrali. Faccio solo notare che l'art. 832 c.p.c. prevede espressamente che la clausola arbitrale possa far riferimento a un regolamento arbitrale precostituito e per questa ipotesi fissa, per così dire, una gerarchia delle fonti, precisando che, “*nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato*” (co. 2). Alle parti, dunque, è consentito di optare per un arbitrato amministrato senza peraltro recepire integralmente il relativo regolamento; ferma restando, naturalmente, la facoltà dell'Istituzione che dovrebbe gestire l'arbitrato amministrato di

rifiutarsi di farlo, nel qual caso il sesto comma dell'art. 832 prevede che *“la convenzione di arbitrato mantiene efficacia”* e l'arbitrato avrà luogo come un normale arbitrato *ad hoc*.

4.- L'interpretazione.

4.1.- L'evoluzione storica.

Parlando dei possibili contenuti della clausola arbitrale, è stato inevitabile iniziare a parlare anche di interpretazione della clausola, visto che quali siano i contenuti di un qualunque atto negoziale lo si può accertare solo interpretandolo.

Il discorso sull'interpretazione merita però di essere ripreso con un po' d'ordine, se non altro per evidenziare la profonda evoluzione che si è registrata, nel corso degli anni, su questo tema. Qualche decennio fa, come ho già ricordato, dominava un atteggiamento di sfavore per la giurisdizione arbitrale, della quale si proclamava apertamente l'assoluta eccezionalità rispetto alla giurisdizione ordinaria. Da ciò il corollario secondo cui, ogni qual volta si debba accertare l'esistenza di una deroga alla competenza del giudice ordinario a favore di quella degli arbitri, occorre sempre adottare un'ottica rigorosamente restrittiva; e questo spiega il diffondersi di un massiccio orientamento giurisprudenziale ispirato appunto al principio dell'interpretazione restrittiva della clausola compromissoria (sicché ad esempio gran parte delle pronunce riconducevano alla giurisdizione arbitrale solo le azioni contrattuali in senso proprio, e non anche quelle extracontrattuali pur se relative al contratto in questione). Nel corso del tempo, però, questo orientamento è stato prima messo in discussione e poi superato, man mano che mutava l'atteggiamento complessivo del sistema nei confronti dell'arbitrato e se ne apprezzava, in particolare, la funzione deflattiva della giurisdizione ordinaria.

Già da tempo si era fatta strada l'idea che la natura negoziale della clausola arbitrale portasse con sé la sua soggezione alle regole di interpretazione dei contratti dettate nel codice civile, senza che fosse giustificata alcuna loro alterazione (v. ad es. Cass. 1995/3504, ove si puntualizza che *“il limite interno all'oggetto dell'arbitrato può risultare soltanto dalla applicazione, alla clausola compromissoria, delle regole sulla ermeneutica contrattuale, valide per qualsiasi negozio giuridico”* e si conclude che *“ove, quindi, non risulti una volontà contraria, deve ritenersi che tutte le controversie riferibili a pretese che hanno come causa petendi il contratto vanno ricomprese nell'ambito oggettivo di operatività della clausola compromissoria”*).

Successivamente si è riflettuto sul fatto che – se le parti di un determinato contratto sono indotte a optare per la giurisdizione arbitrale al fine di ottenere una decisione più rapida, e una decisione affidata a soggetti dotati della massima competenza specifica – ragionevolmente questi obiettivi valgono per tutte le controversie nascenti da quel contratto, e non solo per alcune di esse. Sono anche emersi con sempre maggiore evidenza tutti gli inconvenienti della tesi dell'interpretazione restrittiva, per effetto della quale le varie questioni nascenti da uno stesso contratto venivano ad essere ripartite

fra organi giudicanti diversi, alcune affidate agli arbitri ed altre ai giudici ordinari, con problemi vari sul piano dell'economia dei giudizi e del coordinamento fra più decisioni su materie connesse. E quindi già emergevano decisioni dissonanti rispetto al *trend*, comunque ancora maggioritario, dell'interpretazione restrittiva.

Sul finire degli anni '90 mi è capitato un caso interessante, relativo all'appalto di un servizio pubblico, in cui l'impresa aveva promosso un giudizio arbitrale ritenendo che per anni le fosse stato corrisposto un canone inferiore al dovuto, e il Comune aveva proposto una domanda riconvenzionale avente ad oggetto, viceversa, gli importi che riteneva di aver pagato in più, sulla base di un'interpretazione errata del capitolato. L'impresa eccepì il difetto di giurisdizione degli arbitri sulla riconvenzionale, trattandosi di una ripetizione di indebito e non quindi di un'azione contrattuale. Il Collegio arbitrale (Presidente Luminoso), con un lodo del 1998, fondandosi anche su un lontano precedente giurisprudenziale (Cass. 1968/3965) affermò invece la sua competenza anche in ordine alla riconvenzionale: non si trattava infatti di una ripetizione d'indebito qualunque, ma di una ripetizione d'indebito la cui decisione dipendeva integralmente dall'interpretazione del contratto, sicché sarebbe stato incongruo, e contrario alla volontà delle parti, attribuirne la cognizione al giudice ordinario (senza contare che il tenore letterale della clausola forniva un buon appiglio nello stesso senso, perché faceva riferimento a qualunque controversia relativa non – secondo una formula assai frequente – “*all'interpretazione e all'esecuzione*”, bensì “*all'interpretazione e all'applicazione*” del contratto, ricomprendendo dunque anche questioni non rientranti nell'esecuzione (intesa in senso stretto) del rapporto).

Sulla base delle considerazioni sopra ricordate, con l'andar del tempo si è via via affermata, sia in dottrina che in giurisprudenza, una tesi esattamente opposta rispetto a quella originaria: quella dell'interpretazione estensiva della clausola. E questo orientamento è poi sfociato nell'introduzione dell'art. 808-*quater*, secondo cui, “*nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*”.

4.2.- L'interpretazione estensiva e le sue applicazioni.

La regola così dettata opera “*nel dubbio*”, ossia quando l'applicazione dei criteri generali d'interpretazione dei contratti (art. 1362 ss. c.c.), e in primo luogo l'indagine sulla comune intenzione dei contraenti circa il contenuto oggettivo che essi hanno inteso conferire al patto compromissorio, non sia stata sufficiente (Salvaneschi, 191).

La sua formulazione è quanto mai ampia (“*tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*”) e non fa alcuna distinzione fra liti contrattuali e liti

extracontrattuali, sicché non esclude che anche queste ultime, se derivanti dal contratto o dal rapporto, possano considerarsi ricomprese nella giurisdizione arbitrale (perché, come abbiamo visto nel caso citato prima, anche azioni extracontrattuali possono trovare fondamento in fatti contrattuali e la loro soluzione può richiedere l'interpretazione dei documenti contrattuali).

Il fatto che la norma non abbia fatto altro che recepire orientamenti già diffusi nella giurisprudenza di legittimità, e non abbia dunque carattere innovativo, implica che il principio dell'interpretazione estensiva da essa consacrato sia senz'altro operativo anche nei confronti di clausole compromissorie stipulate anteriormente alla riforma del 2006, che ha introdotto la norma (Cass. 2019/3795; e, nella sostanza, App. Milano 8 maggio 2023).

Naturalmente, molto dipende dalla concreta formulazione della clausola arbitrale. Se ci si vuole fare un'idea della giurisprudenza sul punto, quindi, da un lato c'è sicuramente l'esigenza di andare al di là delle massime giurisprudenziali, dall'altro anche esaminando le motivazioni non è agevole confrontare decisioni che hanno riguardo a clausole arbitrali le cui formulazioni non coincidono. Pur con queste difficoltà, provo comunque a tratteggiare una piccola casistica, dalla quale, pur con qualche oscillazione, emerge l'attuazione del principio dell'interpretazione estensiva.

Comincio da alcune questioni abbastanza particolari:

- una clausola che rimetteva agli arbitri *"tutte le questioni che potessero sorgere durante la concessione o successivamente sulla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione"* è stata ritenuta applicabile anche a controversie riferibili al periodo antecedente alla stipula della convenzione d'arbitrato (Cass. 2019/3798);
- guardando al profilo soggettivo, una clausola arbitrale dettata per dirimere le controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci è stata ritenuta operativa anche nei confronti di un amministratore di fatto, sulla base dell'equiparazione di quest'ultimo agli amministratori ritualmente nominati (Cass. 2023/3271);
- sempre in tema di società, una clausola compromissoria pur non più presente nello statuto è stata considerata operativa nei confronti di un ex amministratore, non essendosi ritenuta a lui opponibile l'espunzione della clausola avvenuta dopo le sue dimissioni (Trib. Milano 4 agosto 2022).

Svariate pronunce sottolineano come non ci si debba limitare al significato letterale delle espressioni adoperate dalle parti ma si debba sempre ricercare la loro comune volontà. Così – si è affermato, secondo me condivisibilmente – una clausola che faccia riferimento *"all'interpretazione e all'esecuzione"* del contratto ricomprende certamente qualunque lite relativa alla validità, all'efficacia o all'adempimento di quel contratto, ovvero una domanda di risoluzione dello stesso e di condanna al risarcimento danni (Cass. 2018/26553; Trib. Milano 22 luglio 2021, confermata da

App. Milano 8 maggio 2023). In caso contrario si arriverebbe a ripartire irragionevolmente fra arbitro e giudice ordinario questioni che sono strettamente collegate, chiamando il primo a pronunciarsi solo sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto e il secondo su tutte le altre questioni che pure dipendono dall'interpretazione o sono connesse all'esecuzione o inesecuzione del rapporto (Cass. 2018/26553 e altre sentt. ivi citt.). La conclusione è che, *“in assenza di specifica esclusione, deve ritenersi che le parti abbiano inteso devolvere ad arbitri tutte le questioni derivanti, in modo diretto o indiretto, dal contratto o dal rapporto”* (così Cass. 2018/26553, che ha perciò riconosciuto la competenza arbitrale su una domanda di nullità, tendente quindi a paralizzare l'attuazione di un programma negoziale; Trib. Milano 22 luglio 2021, confermata da App. Milano 8 maggio 2023).

Sulla stessa linea mi pare si collochi la decisione secondo cui la clausola compromissoria *“contenuta in un regolamento di condominio, la quale stabilisca che siano definite dagli arbitri le controversie riguardanti l'interpretazione e la qualificazione del regolamento che possano sorgere tra l'amministratore ed i singoli condomini, deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi causae petendi connesse con l'operatività del regolamento stesso”*, e in applicazione di questo criterio è stata riconosciuta la competenza degli arbitri sull'impugnazione di una delibera assembleare concernente la ripartizione di alcune spese straordinarie (Cass. 2022/8698).

Talvolta si rinvencono pronunce che, pur enunciando principi analoghi, se non proprio del tutto coincidenti a quello appena segnalato, facendo riferimento alle controversie che trovano la loro *causa petendi* nel contratto in cui è inserita la clausola arbitrale, pervengono a decisioni fra loro non convergenti o decisamente divergenti.

Così, ad esempio, una pronuncia della Cassazione ha affermato che *“La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nella specie, in cui la causa petendi ha titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché dell'art. 1337 c.c.* (Cass. 2016/20673, che ha perciò negato la competenza degli arbitri relativamente a domande di accertamento di una responsabilità precontrattuale e di una responsabilità extracontrattuale da concorrenza sleale).

Una consolidata giurisprudenza milanese, viceversa, è orientata in direzione opposta. In particolare, una sentenza del Tribunale di Milano ha riconosciuto la competenza arbitrale su domande risarcitorie da dolo incidente e da responsabilità precontrattuale o extracontrattuale, nei limiti in cui

siano riferibili a una *“scorretta condotta dei convenuti quanto alla determinazione dell'equilibrio contrattuale”* (si trattava del contratto di acquisizione di un pacchetto azionario, in relazione al quale si censurava il dolo del professionista redattore della stima e il dolo o la malafede delle società venditrici nella fase delle trattative), sicché *“il contratto [...], lungi dal rappresentare un mero ‘presupposto storico’ della domanda risarcitoria, costituisce, proprio in quanto squilibratamente stipulato, un elemento costitutivo della pretesa risarcitoria, pretesa da considerare quindi di per sé direttamente derivante dalla scorretta stipulazione negoziale”* (Trib. Milano 8 gennaio 2020; sulla scia di App. Milano 8 agosto 2016). E successivamente Tribunale e Corte d'appello di Milano hanno dichiarato il difetto di giurisdizione, per essere la materia devoluta in arbitri, su una serie di domande risarcitorie per abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica, violazione del principio di buona fede e concorrenza sleale. Le domande si fondavano sulla mancata rinegoziazione di un contratto a lungo termine di approvvigionamento di gas naturale, le cui condizioni erano diventate drasticamente antieconomiche; nella sentenza della Corte d'appello si legge che *“tutte le condotte indicate e anche quelle sussumibili nell'alveo tanto degli [artt. 1175 e 1375](#), quanto dell'[art. 2598 c.c.](#) riguardavano direttamente la fase della contrattazione e della successiva esecuzione di contratti già conclusi, essendo quindi comprese nella clausola compromissoria”*. La decisione è analiticamente motivata osservando: che il principio dell'interpretazione estensiva preesiste in giurisprudenza alla sua codificazione nell'art. 808-*quater*, ed è dunque applicabile anche a contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della norma; che *“la dicitura ‘in relazione al presente contratto di trasporto’ evoca non tanto e non solo le pretese che trovano titolo giuridico nel rapporto contrattuale in esame, quanto, piuttosto, le pretese che hanno la loro genesi nell'operazione commerciale nel suo complesso”*; che là dove si attivi una responsabilità extracontrattuale riguardo alla quale non siano coinvolti soggetti estranei all'accordo contenente la clausola compromissoria, *“la vis espansiva della deroga alla competenza del giudice ordinario sia indubbiamente preferibile, anche ante riforma del 2006, [...] al fine di evitare una frammentazione [fra arbitro e giudice ordinario], frutto solo di qualificazioni [...] che trovano, peraltro, le loro radici nei medesimi fatti storico-naturalistici, coinvolgenti sempre le stesse parti”* (Trib. Milano 22 luglio 2021, confermata da App. Milano 8 maggio 2023).

Segnalo infine una disputa giurisprudenziale tuttora molto accesa, in materia di arbitrato societario, relativa all'interpretazione di una clausola arbitrale dalla formulazione oggettivamente non chiarissima ma che sembrerebbe alquanto diffusa negli statuti, probabilmente perché suggerita da varie Camere arbitrali. Nel testo della clausola si fa riferimento, testualmente, a *“tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”*, e si precisa poi, in un

comma successivo, che *“La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti”*. Malgrado quest'ultima precisazione, una sentenza del Tribunale di Milano ha ritenuto comprese nel campo di applicazione della clausola, sulla base di un'interpretazione letterale della sua prima parte, le liti fra soci, quelle fra soci e società e quelle fra soci e componenti degli organi sociali (amministratori, liquidatori, sindaci), non invece le liti fra la società e i componenti degli organi sociali (Trib. Milano 3 novembre 2017), con la conseguenza che, ad esempio, un'azione di responsabilità verso gli amministratori sarebbe di competenza arbitrale se promossa da un socio e non se promossa dalla società. Questa soluzione appare già a prima vista insoddisfacente ed è stata – secondo me, giustamente – respinta sempre dal Tribunale di Milano in una pronuncia più recente, secondo cui alla clausola si deve attribuire il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363), senza fermarsi al suo significato letterale, e l'interpretazione complessiva evidenzia senza alcun dubbio la volontà di *“devolvere alla competenza degli arbitri tutte le controversie inerenti il rapporto sociale ivi comprese quelle che gli amministratori, i sindaci e i liquidatori intendano promuovere a qualsiasi titolo verso la società o quelle che la società intenda azionare contro di loro”* (Trib. Milano 11 aprile 2023, con la precisazione che l'assenza di dubbi esclude l'esigenza di applicare l'art. 808-*quater*, applicazione che comunque condurrebbe al medesimo risultato interpretativo; analogamente già Trib. Roma 15 febbraio 2018).

Aggiungo che la Corte di Cassazione si è pronunciata, in due circostanze, su vicende analoghe, e in entrambi i casi ha negato la competenza arbitrale su domande inerenti al rapporto sociale promosse dagli amministratori o contro gli amministratori (richiesta del compenso in un caso, azione di responsabilità nell'altro): così Cass. 2021/19944; e Cass. 2022/33149. Va detto però che le clausole arbitrali di cui si discuteva – il cui testo peraltro non è riprodotto, o non è riprodotto integralmente, nella motivazione delle sentenze – sembrerebbero far riferimento solo a cause tra soci, o tra soci e società [aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale], senza nemmeno menzionare gli amministratori; sicché non mi pare che possa argomentarsi l'opzione della Suprema Corte per una interpretazione restrittiva della clausola, tale da porsi in contrasto con il principio dell'interpretazione estensiva.

4.3. L'interpretazione in contesti contrattuali contraddittori.

Può capitare che la clausola arbitrale sia contraddetta o appaia contraddetta da altre clausole.

Qualche mese fa sono venuti da me due soci di una cooperativa, che erano stati esclusi e intendevano opporsi all'esclusione. Lo statuto conteneva una clausola finale di chiusura che demandava a un arbitrato la soluzione di *“tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi nonché tra la cooperativa e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci”*; tuttavia, qualche pagina prima, nella clausola che regolava il procedimento di esclusione, si diceva che, *“avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale”*. Da ciò l'incertezza sul da farsi.

In una situazione come questa non direi che possa operare la regola dell'art. 808-*quater* (interpretazione estensiva della clausola arbitrale), riconducendo quindi anche l'opposizione all'esclusione fra le materie demandate alla cognizione arbitrale, perché come abbiamo visto quella regola entra gioco in caso di dubbio, ossia quando i normali criteri d'interpretazione non si sono rivelati sufficienti. E qui in particolare vanno tenuti presenti il criterio dell'interpretazione complessiva, per cui le clausole devono interpretarsi *“le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”* e non, quindi, un significato avulso dal contesto (art. 1363 c.c.); e il criterio di conservazione, secondo cui *“nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello in cui non ne avrebbero alcuno”* (art. 1367 c.c.). Ora, attribuire agli arbitri anche le opposizioni all'esclusione equivarrebbe a violarli entrambi, perché significherebbe leggere la clausola arbitrale senza tener conto dell'altra pattuizione e privare questa di ogni effetto; è invece possibile ed è corretto contemperare il senso delle due clausole e mantenerle entrambe, considerando l'una (la clausola compromissoria) quale regola generale e l'altra (dettata in materia di esclusione) quale regola speciale (quindi: arbitrato per tutte le liti eccetto che per quelle in materia di esclusione; si giunge a questo risultato, insomma, dando una lettura restrittiva della clausola compromissoria, cosa che è in questo caso è doveroso fare in applicazione, ripeto, dei due criteri interpretativi che ho richiamato).

Il secondo caso nasce intorno a una clausola così formulata: *“ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, sia per l'interpretazione che per l'esecuzione del presente contratto, verrà definita da un collegio arbitrale [la cui composizione viene poi descritta]. Rimane comunque inteso che, per eventuali ricorsi, necessariamente di fronte ad autorità giudiziarie ordinarie, anche in deroga alle eventuali competenze territoriali, per espressa volontà delle parti, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma”*.

Il giudice ordinario aveva concesso un decreto ingiuntivo e in sede di opposizione era stato eccepito il difetto di giurisdizione fondato sulla clausola appena letta, ma il Tribunale di Roma l'aveva respinta con decisione poi confermata in appello. Nel ricorso per cassazione si lamenta la violazione

degli artt. 1362 ss. c.c. e dell'art. 808-*quater* c.p.c., ma la Suprema Corte (si tratta di Cass. 2018/22490) lo respinge, ritenendo corretta la motivazione della sentenza d'appello, basata sul secondo periodo (*"rimane comunque inteso..."*), dal quale si doveva ricavare *"che i contraenti avessero voluto indicare solo in via ipotetica la possibilità di ricorrere a un collegio arbitrale, e cioè come alternativa rispetto al ricorso alla giustizia statale, non emergendo una volontà esclusiva di devoluzione agli arbitri delle controversie nascenti dal contratto"*. Le parti, insomma, avrebbero previsto il ricorso all'arbitrato come meramente facoltativo, lasciando aperta anche la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario (Cass. 24 settembre 2018 n. 22490). Ora, francamente una scelta del genere parrebbe abbastanza stravagante, e in ogni caso non è minimamente sorretta dal tenore testuale della clausola. Questa, infatti, esordisce affermando con assolutezza che *"ogni e qualsiasi controversia [...] verrà definita – e non potrà essere definita – da un collegio arbitrale"*; mentre la riserva successiva, con indicazione della competenza territoriale del Tribunale di Roma, non è estesa a qualunque controversia ma rimane circoscritta a eventuali controversie da svolgersi *"necessariamente di fronte ad autorità giudiziarie ordinarie"*, ossia a liti non compromettibili (magari perché aventi ad oggetto diritti non disponibili: art. 806 c.p.c.). Credo quindi che, anche qui, un appropriato utilizzo delle regole d'interpretazione del contratto, e in particolare di quelle codificate negli artt. 1363 e 1367 c.c., avrebbe permesso di giungere alla soluzione corretta, attribuendo alla giurisdizione arbitrale tutte le controversie compromettibili e alla giurisdizione ordinaria le altre (come hanno coerentemente fatto, in altri due casi sui quali non ho il tempo di soffermarmi, Cass. 2016/20880; e Trib. Torino 14 giugno 2019)

5.- Conclusione.

Due osservazioni finali,

La prima è che la casistica giurisprudenziale in materia di interpretazione delle clausole compromissorie è molto nutrita, direi senz'altro più di quanto dovrebbe essere.

La seconda è che molti dei problemi che abbiamo incontrato – e che alimentano questa casistica – sono sorti a causa di una imperfetta, o comunque approssimativa, formulazione delle clausole arbitrali.

Va quindi sottolineata l'esigenza di una formulazione accurata e tecnicamente corretta delle clausole

Ore 11,30 – TAVOLA ROTONDA

INTERVENTO DEL RAG. SALVATORE FERDINANDO FAEDDA- PRESIDENTE
CONFCOMMERCIO DI ORISTANO

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA SARDEGNA SIG. PAOLO MELE



INTERVENTO DEL CAV. SERGIO
CUTULI

Il Cavaliere del lavoro Sig. Sergio Cutuli è da 38 anni amministratore della Vima Srl, storica azienda di Oristano di vendita, noleggio e assistenza di veicoli industriali. Consigliere Delegato Confapi Sardegna - Sede di Oristano – Vice Presidente Regionale

Guida l'Associazione delle piccole e medie industrie dal 2014. E' stato di recente riconfermato per acclamazione per la terza volta consecutiva alla guida della Confapi Sardegna di Oristano, articolazione territoriale dell'associazione di rappresentanza della piccola e media industria privata. Con il rinnovo assume il ruolo di consigliere territoriale delegato, la nuova denominazione statutaria della figura che sul piano locale subentra a quella di presidente.

INTERVENTO DEL CAV. SERGIO CUTULI

Buongiorno a tutti,

Ringrazio la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano, nella persona del Vice Presidente Nando Faedda, ringrazio la Presidente del Consiglio e della Camera Arbitrale di Cagliari e Oristano dott.ssa Grazia Corradini per l'invito a questa tavola rotonda nell'ambito del seminario sull'Arbitrato Interno e Internazionale.

Il contenzioso è insito nell'attività d'impresa, la gestione del conflitto, in maniera rapida ed efficiente, costituisce una priorità per evitare di paralizzare l'attività aziendale.

L'Arbitrato, quale strumento alternativo al normale iter giudiziario per la risoluzione delle controversie, è un istituto giuridico vantaggioso, che risponde alle esigenze del sistema produttivo, un'opzione preziosa, specie se le parti coinvolte sono guidate nella attenta progettazione del *contratto di arbitraggio*, elemento fondamentale per definire le condizioni e i dettagli del processo arbitrale (metodo di selezione degli Arbitri, legge applicabile e sede dell'Arbitrato, procedure specifiche, termini per la presentazione delle prove e gli scambi di documenti, lingua dell'Arbitrato, se le parti coinvolte operano in lingue diverse, distribuzione dei costi dell'Arbitrato tra le parti, clausola di riservatezza).

Tempi certi e rapidi, rispetto al normale iter giudiziario, con una durata media dei procedimenti di circa 14 mesi, rappresentano una valida alternativa ad un giudizio ordinario dai tempi talvolta incerti e spesso inconciliabili con l'attività d'impresa.

Il lodo arbitrale ha la stessa efficacia della sentenza, il Tribunale, a semplice richiesta di parte, lo rende infatti esecutivo. Questo significa che in caso di inadempimento della parte soccombente è possibile intraprendere azioni esecutive.

Gli Arbitri non sono Giudici Generici ma vengono scelti dal consiglio arbitrale tra esperti del settore di cui è oggetto la materia del contendere, con la certezza di essere giudicati da esperti competenti in materia.

Altro elemento non trascurabile sono i costi, le spese di procedimento e gli onorari degli Arbitri, determinati sulla base di un tariffario, più contenuti rispetto ad un procedimento ordinario ma soprattutto quantificabili dalle Parti prima di iniziare la controversia.

Per favorire una maggior diffusione della pratica di questo istituto, le camere arbitrali dovrebbero adottare politiche e pratiche che ne promuovano la trasparenza e l'accessibilità, inclusa, ad esempio, la pubblicazione delle regole di funzionamento (chiare, aggiornate e adattabili alle esigenze delle parti coinvolte, tali da garantire un procedimento equo ed efficiente).

E' investimento necessario quello nella formazione e nell'aggiornamento continuo degli arbitri, dei quali vanno principalmente assicurate indipendenza e imparzialità, per evitare possibili conflitti di interesse, oltre ad una certa varietà in termini di esperienza e competenza pregresse.

Anche l'utilizzo di piattaforme on line per la gestione dei casi, la collaborazione con altre istituzioni arbitrali, nazionali e internazionali, per condividere le migliori pratiche e promuovere lo sviluppo dell'arbitrato, il monitoraggio delle prestazioni attraverso l'analisi dei feedback dalle parti coinvolte, per identificare eventuali aree di miglioramento, sono interventi auspicabili ai fini di un miglioramento complessivo del gradimento e dell'utilizzo dell'istituto da parte delle Piccole e Medie Imprese.

Confapi Sardegna sosterrà ogni attività di informazione e divulgazione su questo tema, nella convinzione della validità ed efficacia dell'arbitrato come di ogni strumento di composizione extragiudiziale delle controversie.

Grazie.

Sergio Cutuli

Presidente Confapi Sardegna – Oristano -

INTERVENTO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE DI CNA DI ORISTANO **FRANCESCO PINNA**



Presidente provinciale Francesco
Pinna

Ha eseguito i propri studi presso l'Istituto Tecnico per ragionieri.

Negli anni ha partecipato alla costituzione di cinque società e ne detiene tuttora tre di cui una di autotrasporto.

Ha svolto attività politica come consigliere comunale di Seneghe e consigliere provinciale di Oristano.

Per dieci anni è stato Presidente Regionale della FITA CNA – Federazione Italiana Trasportatori Artigiani e sempre per dieci anni Vice presidente Nazionale della FITA CNA. Attualmente è Presidente Provinciale della CNA di Oristano.

Relazione del Presidente Provinciale CNA Francesco Pinna

La recente approvazione dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano ci permette di fare alcune riflessioni sullo strumento dell'arbitrato, anche alla luce della riforma Cartabia.

Ricordiamo, infatti, che la dichiarata finalità della Riforma Cartabia (entrata in vigore con il D. lgs 149/2022) di apertura e favore verso forme di risoluzione alternativa e stragiudiziale delle controversie trova riflesso anche con riguardo alla procedura arbitrale, alla quale viene attribuito un posto di rilievo nei nuovi intenti della novella legislativa.

Nonostante i numerosi tentativi lodevoli delle riforme sulla giustizia succedutesi negli ultimi decenni di potenziare gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), l'arbitrato ha sempre attirato un certo pregiudizio.

In effetti i numeri degli arbitrati in Italia sono ancora contenuti. Si parla di circa 400 arbitrati amministrati presso le Camere arbitrali delle Camere di commercio, censiti dall'Osservatorio camerale 2022, ai quali vanno aggiunte le procedure presso le Camere arbitrali esterne al sistema camerale (circa cento nel 2017, ultimo dato dell'Isdaci) e gli arbitrati ad hoc.

Invero, l'arbitrato costituisce a pieno titolo un processo al quale viene oltre tutto ormai riconosciuta valenza giurisdizionale, poiché è stato rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuito agli stessi, laddove vi sia una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari¹. Inoltre, per restare al passo con le mutate esigenze di celerità e sicurezza, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid sono state anche predisposte misure di semplificazione della decisione e procedure per consentirne lo svolgimento in modalità telematica.

¹ L'attribuzione agli arbitri del potere cautelare, unitamente al mantenimento in capo al giudice ordinario dei poteri necessari per l'attuazione della misura eventualmente emessa, consente di colmare un'evidente lacuna, così rendendo maggiormente invitante l'istituto dell'arbitrato, al contempo evitando i pericoli derivanti dalla concessione a un soggetto privato dello ius imperii e di poteri coercitivi.

Quindi può considerarsi il solo strumento più completo e alternativo al processo ordinario di cognizione.

Eppure, il processo arbitrale, che trae origine dall'istituto della ricsuzione del diritto romano, nel 2023 ancora stenta ad essere compreso ed utilizzato nella sua massima espressione.

È opinione quasi unanime che sia uno strumento di risoluzione di controversie troppo elitario, in quanto costoso e ad appannaggio di pochi, per cui è meglio prediligere la via giurisdizionale tradizionale, sebbene accidentata e lenta, ma già conosciuta e meno costosa (in linea di principio).

Ma è proprio questo il problema, l'arbitrato non deve essere rappresentato come una fuga dal processo, bensì come un'opportunità offerta alle parti per addivenire ad una soluzione della controversia in modo efficiente ed efficace.

Va superato oramai il dogma del monopolio statale della giurisdizione per abbracciare la prospettiva di una giustizia privata più competitiva tesa a rendere più attrattivo il nostro Paese, e, nello specifico, il nostro territorio. Si stima che i valori delle controversie arbitrali siano in media di 1,3 milioni per lite secondo i dati dell'Osservatorio camerale 2022.

I temi dei costi dell'arbitrato, della qualità delle decisioni, della terzietà e competenza del designato, sono particolarmente sentiti dalle stesse camere arbitrali che, al fine di ampliare il bacino delle controversie, come possiamo vedere oggi, si sono orientate verso la semplificazione dei procedimenti e verso una riduzione dei costi.

Per questo occorre l'impegno di tutti al fine di diffondere la cultura arbitrale che nel nostro ordinamento è ancora carente. Fondamentale diventa anche il supporto delle

associazioni di categoria come la CNA, che giorno dopo giorno supportano e accompagnano le imprese durante la vita della loro attività.

È chiaro che un sistema efficiente e più celere di giustizia arbitrale al servizio del mondo produttivo, può renderci più competitivi. Conosciamo bene la realtà: i tempi elefantiaci della giustizia lasciano presagire che all'esito del processo una delle parti potrebbe essere divenuta incapiente, fallita o addirittura estinta. Senza contare che le decisioni dei giudici il più delle volte restano inapplicate

con effetti pregiudizievoli evidenti non solo di carattere economico ma distorsivi del mercato e di perdita di reputazione delle imprese.

Al contempo, il costo della giustizia arbitrale, se elevato in rapporto alla controversia, costituisce un limite imprescindibile alla sua diffusione. Bisogna riconoscere che l'arbitrato non viene utilizzato per risolvere cause bagatellari.

Quindi la possibilità di risolvere la controversia privatamente principalmente in modo da evitare la paralisi dell'attività imprenditoriale che può condurre anche alla cessazione stessa della attività deve essere accompagnata in primis da incentivi fiscali. In tal senso il Legislatore regionale o nazionale potrebbe prevedere incentivi all'arbitrato, o la stessa Camera arbitrale attraverso accordi sui compensi o la previsione di un costo fisso di segreteria.

In secondo luogo, nell'ambito della attività di consulenza delle nostre associazioni ci proponiamo di sensibilizzare la platea delle imprese facendo comprendere che la soluzione dell'arbitrato come deflattiva dell'enorme contenzioso pendente è, se vogliamo, anche la più appropriata per talune tipologie di controversie di carattere civile, commerciale e relativo agli appalti, tema centrale nella logica del rilancio del paese anche in base al PNRR REPowerEU.

Infine, il ruolo delle associazioni di categoria potrebbe essere cruciale per la diffusione delle clausole arbitrali nei contratti d'impresa come reale effetto deflattivo del contenzioso. Le parti che hanno sottoscritto una convenzione arbitrale, di solito, evitano violazioni contrattuali che potrebbero portare ad una rapida soccombenza in sede arbitrale. Da qui potrebbe discendere una riduzione delle cause strumentali, cioè quelle

proposte dalla parte che ha torto per prendere tempo e mascherare la propria difficoltà o cattiva volontà di adempiere, nonché una limitazione delle cause bagatellari i cui costi superano i benefici economici ottenibili, dati i maggiori costi dell'arbitrato.

Siamo convinti che gli eventuali maggiori costi del contenzioso arbitrale e la rapidità della decisione comporterebbero maggiore prudenza nell'esecuzione del contratto, proprio per evitare il rischio di vedersi addossare i costi dell'arbitrato che, specie in controversie di valore elevato, possono essere di oggettivo rilievo economico.

In definitiva, le nostre proposte, unitamente all'avvio di una nuova stagione di arbitrati a seguito del rinnovamento di statuto e regolamento, auspichiamo possa portare alla costituzione di una rete di

Camere arbitrali specializzate nel contenzioso d'impresa che garantisca efficienza nei tempi e qualità delle decisioni, come accade nella realtà di Cagliari-Oristano. La prospettiva è quella di creare un polo di giustizia privata stabile, competente, celere ed organizzata in modo da diventare un credibile punto di riferimento per gli operatori, le loro associazioni e per gli investitori stranieri.